

## QUESITI

---

ALESSANDRO GERARDI

### L'inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzione?

Con la riforma Orlando è tornato sotto i riflettori il tema della inammissibilità, ma questa volta l'involucro che essa tenta di rompere è quello dell'organizzato sistema di rimedi per la tutela dei diritti dell'individuo: i mezzi di impugnazione. La novella dell'art. 581 c.p.p., attraverso l'introduzione di una specificità "necessaria" ha influito largamente sulla facoltà di impugnare, alterando in maniera notevole gli equilibri degli impugnanti, siano essi difensori o pubblici ministeri. L'analisi operata abbraccia *tout court* il sistema delle impugnazioni, muovendo dai mezzi ordinari a quelli straordinari, e soffermandosi, in particolar modo sull'incidenza negativa della stessa inammissibilità che genera, più di prima, dubbi ed incertezze, circa la valenza di alcuni istituti creati *ad hoc* dal legislatore al fine ultimo di inibire i ricorsi pretestuosi e con fine dilatorio, per tal motivo collocati spesso in posizione *borderline* rispetto al *dictatum* Costituzionale. Lo scopo cui tende questo saggio è quello di circoscrivere l'istituto dell'inammissibilità, cercando di creare, almeno in parte, un *memorandum* per i futuri impugnanti, ponendo alla base, a mo' di precauzione, la riscoperta (e rafforzata) funzione intrinseca della stessa.

*Due to the, Orlando Reform, the spotlight has been turned back on the issue of inadmissibility but this time the case it tries to break open is that of the appeals system. The reform of art. 581 c.p.p., by means of the introduction of "necessary" specificity has greatly influenced the power to appeal, significantly altering the equilibrium for all contenders whether they are defenders or prosecutors. The analysis carried out includes the appeals system in its specific entirety, progressing from ordinary to extraordinary appeals, focusing on the negative impact of the same inadmissibility that generates, more than ever before, doubts and uncertainties about the value of some institutions created ad hoc by the legislator to the main purpose of blocking litigation appeals with dilatory purpose, often placed in borderline position in regard to the Constitutional words. The primary purpose that is from now on necessary to set as a goal, is to create, at least in part, a memorandum for future contenders, the founding principle being, as a precaution, the revaluated (and reinforced) function of inadmissibility.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. La funzione dell'impugnazione... - 3. ... e l'inammissibilità. - 4. La nuova veste dell'art. 581 c.p.p. *post novam*. - 5. Effetti dell'inammissibilità dell'impugnazione. - 6. Considerazioni conclusive.

#### 1. Premessa

Il concetto di inammissibilità<sup>1</sup>, estrapolato dal suo mondo sostanziale ed acco-

---

<sup>1</sup> Sull'inammissibilità, senza pretesa di completezza, si veda DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938; GHIARA, *Inammissibilità (Diritto processuale penale)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 479 ss; FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1968; RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, in *Studi su processo penale*, Napoli, 1988. Di recente FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008. Già qualificata come «quella particolare pronuncia del giudice con la quale si dichiara che non si può provvedere sulla domanda per difetto delle condizioni di ammissibilità della domanda (requisiti di esistenza e validità del rapporto processuale e requisiti per la trattazione e decisione nel merito)» (LEONE, *Sistema delle impugnazioni penali*, Napoli, 1935, 142), l'istituto della inammissibilità assume una valenza positiva con sostanza negativa: parlare di *inammissibilità* non significa riferirsi necessariamente al concetto di "non ammissibilità" (per alcuni versi) ed è corretto operare preliminarmente una distinzione di stampo lessi-

stato al dinamico panorama dei rimedi *contra vicia sententiarum*, si riscopre essere parte integrante, certamente non in chiave positiva, di quegli istituti posti a tutela dei diritti dell'uomo, facendo così emergere la profonda crisi che, da diversi anni ormai, pervade il sistema processuale, per la cui risoluzione l'unico espediente - ritenuto il più semplice ed efficace - è riconosciuto nella stessa declaratoria di inammissibilità<sup>2</sup>, considerata già «sanzione qualificata»<sup>3</sup>, strumentale allo scopo, implicitamente prefissato dallo stesso legislatore, di deflazionare<sup>4</sup> il carico delle Corti, sia di merito che di legittimità.

Invero, ponendo scopo deflattivo e inammissibilità (quale sanzione) sullo stesso piano, questi si risolvono nel concetto di accelerazione, divenendo, dunque, simultaneamente la doppia faccia di quella medaglia quale è il sistema giudiziario, entro il quale si muovono - dialetticamente parlando - magistrati, per i quali la stessa deflazione, accostata alla concatenazione processuale, rileva sicuramente quale alleggerimento del sistema<sup>5</sup>, e, avvocati, per i quali la deflazione (tanto bramata dalle Corti) si trasforma nello strumento estremamente negativo della sanzione, che di riflesso comporta legittimamente non solo un indubbio innalzamento dell'attenzione nella redazione degli atti ma anche una costante pressione intellettuale dovuta all'analisi più profonda dell'atto *ad impugnandum*.

---

cale: con la prima locuzione si rimanda esplicitamente ad una invalidità (cfr. RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, cit., 147) propria degli atti del processo, alla presenza della quale è inibita la trattazione processuale della domanda viziata, mentre, con la seconda espressione, si vuol dare peso ad un qualcosa che "deve essere accettato all'interno del processo" per il corretto svolgimento dello stesso: ad esempio le prove, sulle quali, all'esito della trattazione, il giudice forma la sua volontà decisoria (sul punto Cfr. GHIARA, *Inammissibilità (Diritto processuale penale)*, cit., 480). Tenere a mente questa distinzione permette di non cadere nei tranelli operati dal legislatore che, spesso, usa il termine in esame in maniera impropria.

<sup>2</sup> In MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, 3472 ss., si legge che «la Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui magistrati, ha deciso di porre in essere forme di autodifesa, probabilmente sproporzionate rispetto alla reale consistenza della minaccia e comunque calibrate su un unico possibile rimedio rappresentato dal l'inasprimento dei filtri volti alla deflazione dei ricorsi».

<sup>3</sup> RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, cit., 147.

<sup>4</sup> Cfr. SCACCIANOCE, *La Riforma "Orlando" e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla "specificità" dei motivi alla struttura 'mutevole' dell'appello*, in *questa Rivista*, 2017, 2, la quale sostiene che «[i]n tema di impugnazioni, il legislatore si è mosso con l'intento di semplificarne il sistema, garantendo nuove esigenze deflative, scoraggiando i ricorsi pretestuosi e accelerando la formazione del giudicato». Di recente, in ROSSO, *Introduzione agli atti del convegno "Inammissibilità: sanzione o deflazione?"*, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I., Roma, 19-20 maggio 2017, VII ss., si legge che «[l]'inammissibilità [...] è divenuta una potentissima arma di deflazione del carico dei ricorsi ma anche una micidiale sanzione punitiva [...] chiamata ad interpretare ragioni di efficienza».

<sup>5</sup> Tanto che in questo frangente l'inammissibilità viene considerata «un'arma fin troppo affilata» (MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, cit., 3472).

In un sistema così conformato, la riforma Orlando<sup>6</sup>, lungi dall'essere stata accolta con favore dall'avvocatura, porta con sé un innegabile giovamento per le Corti considerate il fulcro del buon funzionamento di ogni sistema giuridico organizzato.

Sicuramente, il titolo enfatico, a tratti quasi mediatico, scelto per questo saggio, porta con sé una profonda concezione del senso dell'inammissibilità intrinseco al sistema processuale, il quale, superata la dicotomia sanzione/deflazione attraverso la *reductio ad unum* concettuale della finalità cui entrambi gli strumenti tendono, la qualifica come strumento indubbiamente poliedrico e multiforme, non solo diretto ad inibire discussioni intrise di *vitiæ substantiæ* ovvero *vitiæ scripturæ*, ma volto altresì a contenere la proposizione di ricorsi non affini alla legalità in favore della certezza del diritto<sup>7</sup>, fondamento dell'ordine pubblico, sul quale tende a stanziare la società in generale. L'inammissibilità, dunque, viene a costituire quel *fil rouge* che accompagna il susseguirsi degli eventi costitutivi il processo<sup>8</sup>, dall'ammissione a giudizio della causa fino alla sua irrevocabilità *strictu sensu*<sup>9</sup>, rafforzando così, concorde anche la dottrina maggioritaria<sup>10</sup>, la sua funzione di sanzione, lontana dal concetto sostanziale di pena<sup>11</sup>, ma molto vicina a quel concetto di preclusione o limi-

<sup>6</sup> «Presentata come la riforma della giustizia penale, costituisce, invero, solo l'assemblaggio di pulsioni diverse degli operatori della giustizia e delle diversificate posizioni delle forze politiche di maggioranza e di opposizione»: in siffatto tono critico SPANGHER, *Una sanzione alla carta*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, *Atti del convegno di Roma*, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I., 19-20 maggio 2017, 15.

<sup>7</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *questa Rivista*, 1, 2017, 351 ss., con nota di MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*; nella quale decisione i giudicanti sottolineano che con la proposizione dell'atto si deve tendere ad «evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 comma 2 Cost.».

<sup>8</sup> PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche*, II, Urbino, 2005, 218, ritiene che «l'inammissibilità ha la naturale attitudine di propagarsi sino alla decisione stimolata dalla domanda viziata».

<sup>9</sup> Cioè alla radicazione nella società del principio di cui la sentenza si fa estrinsecazione.

<sup>10</sup> Si veda RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, cit., 147 ss.; ed ancora PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, cit., 217 ss.; FONTI, *L'inammissibilità*, in *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, 1, Torino, 2015, 177 ss.; SPANGHER, *Impugnazioni penali*, in *Dig. Pen.*, VI, Torino, 1992, 232 ss..

<sup>11</sup> Considerata «effetto tipico degli atti vietati dall'ordinamento e [...] integrazione esclusiva degli schemi di illecito»: RICCIO, *Contributo allo studio della inammissibilità*, cit., 177. Sempre in ID, *Contributo allo studio della inammissibilità*, cit., 176, si legge «che l'inammissibilità pur rientrando tra le conseguenze giuridiche *latu sensu* di un atto, non richiami il concetto di sanzione (*strictu sensu*), che presuppone l'idea di rafforzamento in contrapposizione ad un comportamento illecito del soggetto; cosa che non si verifica in molte situazioni ricollegate all'ammissibilità, segnatamente quando l'effetto dell'atto non deriva dalla volontà del soggetto ma dall'assenza di requisiti oggettivi (es.: obbiettiva inoppugnabilità del provvedimento) e soggettivi (es.: non titolarità del diritto o rinuncia all'impugnazione)». In termini simi-

tazione che, sul piano processuale, ugualmente punisce la *mala gestio* di una possibilità di parte nella richiesta di tutela.

In questi termini, l'istituto in analisi ammetterebbe una sola via di lettura, strettamente (e pacificamente) collegata al concetto di deflazione, anche se, contestualmente, l'inammissibilità *de qua* viene altresì a costituire uno strumento altamente inflattivo, non del sistema dei rimedi in sé bensì della stessa base strutturale dei mezzi di impugnazione, poiché, attraverso la specificità "rafforzata" (ora richiesta) e il doveroso rispetto dei dettami perentori da questa derivanti, il giudice è ora obbligato a fornire al futuro (ed eventuale) impugnante un atto completo di tutti i suoi aspetti imprescindibili, il che comporta un leggero dilazionamento delle tempistiche di redazione della motivazione, che ora assume una veste uguale e contraria - solo in relazione alla finalità - alla forma richiesta per l'impugnazione<sup>12</sup>. Si evince, così, l'inscindibilità del connubio nascente tra specificità e motivazione, che scendono in campo quale *unicum* strutturale dell'atto di impugnazione, posto che, senza congrua base giuridica, l'atto di impugnazione non avrebbe ragion d'essere.

L'idea sottesa alla riforma - molto più che ambiziosa rispetto al sopraggiunto risultato - era racchiusa nell'originario titolo della proposta di legge, dal tono enfatico e quasi accattivante: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»<sup>13</sup>; ma tale enfasi si è spenta a fronte di forti contrasti, di stampo per lo più politico, che hanno ostacolato per diversi anni l'*iter* parlamentare della stessa, terminato nella L. 23 giugno 2017, n. 103, intitolata semplicemente «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», dal tono neutro e generale.

L'intitolazione originaria racchiudeva, in due piccole formule testuali<sup>14</sup>, i punti dolenti dell'attuale sistema processuale, e li trasformava, almeno astrattamente, in linee guida fondamentali a favore di una riforma efficiente ed effi-

---

lari anche FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, cit., 53 ss.

<sup>12</sup> In SPANGHER, *Una sanzione alla carta*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., 18 ss., si legge che «effettivamente la riforma Orlando tende a collegare la rinnovata struttura della sentenza con la riformata forma che deve assumere l'impugnazione. La rinnovata struttura della sentenza (art. 546 c.p.p.), anche con i suoi contenuti più pregnanti, dovrebbe consentire all'impugnante di articolare meglio, in relazione ai punti e ai capi, le ragioni in fatto e in diritto che sostengono i motivi e le richieste, pena l'inammissibilità del gravame (art. 581 c.p.p.). [...] onestà intellettuale impone di evidenziare che molti gravami indubbiamente difettano delle condizioni di ammissibilità, risolvendosi in affermazioni e richieste che mancano di critica e riconsiderazione di quanto deciso in prima istanza».

<sup>13</sup> Titolo del decreto presentato il 23 dicembre 2014 dall'allora Ministro della giustizia, on. Orlando. Consultabile in *Atti camera*, XVII leg., *Disegni di legge e relazioni*, Documenti, stampato n. 2798.

<sup>14</sup> Tali sono il "rafforzamento delle garanzie difensive" e la "durata ragionevole dei processi".

cace che sembra, però, mancare di organicità e sistematicità strutturale, costituendo «un collettore di istanze e pulsioni caratterizzate da *input* molto diversi tra loro, così da evidenziare una non semplice *reductio ad unum*, forse neanche tentata o comunque non realizzata»<sup>15</sup>, abbandonando ogni più ambizioso progetto preventivato. Nonostante ciò, il tema delle impugnazioni, ritenuto deficitario soprattutto sul piano dell'efficienza<sup>16</sup>, si è trovato comunque nel vortice della riforma che, nel semplificare le modalità d'impugnazione, mette tutto il processo nelle mani delle parti<sup>17</sup>, ponendole, in maniera del tutto vincolata dalla sanzione (esplicitamente comminata per il mancato rispetto degli stessi requisiti esplicitati dalla legge), alla *mercé* di tanti - forse troppi - formalismi insiti ormai in una prassi codificata, già considerevolmente radicata e pacificamente accettata.

Vi è da dire che, in concreto, tali «mini-interventi di *ortopedia legislativa*, talvolta finalizzati ad assecondare aspirazione ripetutamente esternate degli stessi vertici della Corte di Cassazione»<sup>18</sup> (come è, di recente, accaduto con Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli), di grandissima eco sui principali istituti necessari ad una corretta *consecutio* processuale, possano profondamente sottomettere al dato formale (nonché testuale) sia coloro che operano nel diritto (giudici, avvocati *et cetera*), sia le parti ricorrenti, rendendo entrambi, al contrario di quanto possa sembrare dal profilo normativo, meno tutelati nelle

<sup>15</sup> SPANGHER, *La riforma orlando della giustizia penale. Prime riflessioni*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2018, 11.

<sup>16</sup> L'*an* originario sotteso alla riforma non era quello della primaria rimanipolazione del sistema delle impugnazioni, bensì quello più generale di migliorarne l'efficienza, potenziando in maniera pregnante quegli istituti necessariamente interconnessi che permettono al processo di andare avanti; invero, nel testo del d.m. 10 giugno 2013 (*Ministero della Giustizia*) si legge che vi è «necessità di procedere ad un riesame della vigente normativa processuale penale con riferimento all'assetto dell'attività di indagine preliminare, a ruolo ed alla funzione del G.I.P., al riequilibrio delle posizioni delle parti, all'applicazione delle misure cautelari e al potenziamento dei riti alternativi e di ogni altro istituto comunque collegato anche con riferimento alla normativa sostanziale».

<sup>17</sup> In SPANGHER, *Una sanzione alla carta*, cit., 16, si legge che «il fascino del diritto sta nell'interpretazione, nella sua capacità evolutiva, nell'attitudine a colmare i vuoti interpretativi, che si annidano nello spazio bianco tra una riga e un'altra dei vari articoli delle leggi e tra le varie norme. Ma ci sono limiti connessi al rispetto della legalità che non possono essere superati. Bisogna stare attenti a non pregiudicare il rapporto tra sovranità popolare, legge, subordinazione alla legge, funzione nomofilattica. Naturalmente oltre agli spazi interpretativi, ci sono anche elementi che per la loro duttilità si rendono facili alla manipolazione. Così la giurisprudenza, sulla scorta di valori e di supposti principi, ridisegna alcune situazioni invalidati, derubricandone la caratura; individua attività e oneri a carico delle parti, costruiti sulla scorta della funzione del processo; amplia le situazioni che impediscono, precludono o limitano l'attività delle parti».

<sup>18</sup> In MARAFIOTI, DEL COCO, *Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2018, 84. Per un ulteriore chiarimento in tema si rimanda alle considerazioni *ivi* riportate in nota 110.

loro posizioni, per via di una “lieve inabilità funzionale” (oggettivamente giustificabile) nel redigere atti nel modo corretto<sup>19</sup>, o, in particolar modo per il giudice, a motivare secondo *dicta* appositamente predisposti per il maggior rigore richiesto.

Consapevolezza, diretta specificamente a rendere edotti del reale significato di impugnazione, ed efficienza, volta a ridimensionare le tempistiche processuali, sono i due nuovi elementi su cui stanzia, oggi, l'intero sistema delle impugnazioni, i quali si concretizzano, in via dinamica, negli istituti della specificità e della inammissibilità; invero, consapevolezza e specificità sono da considerarsi perfettamente sinonimi nonché portatori dello stesso interesse a veder chiarita - in punto di fatto e/o di diritto - la propria posizione processuale, e, altresì, efficienza e inammissibilità divengono foriere di quel rigoroso rispetto del dato normativo formale, stabilito dal legislatore “a pena di inammissibilità” (come da ultima novazione) nell'art. 581 c.p.p..

---

<sup>19</sup> Questa tesi è confermata, in concreto dalla novella del 2017 la quale, attraverso il comma 55 dell'art. 1 della l. 23 giugno 2017, n. 103, modifica le sorti dell'art. 613 c.p.p., che si trova ora ad essere «amputat[ol] della parte che consentiva all'imputato di ricorrere personalmente per Cassazione» (COLAIACOVINO, *Una prima applicazione della riforma Orlando: l'inammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto dall'imputato*, in *Parola alla difesa web*, 20 settembre 2017), al fine di «migliorare la qualità del giudizio, evitando che la Suprema Corte sia “assedata” da ricorsi che, appunto, il più delle volte non rispettano l'elevato tasso tecnico richiesto per l'articolazione di censure di legittimità. [...] Dall'intervento necessario di un difensore qualificato dovrebbe conseguire una corretta enunciazione delle questioni di diritto sulle quali deve pronunciarsi la Cassazione» (ID., *Una prima applicazione della riforma Orlando: l'inammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto dall'imputato*, cit.). Sul tema anche MONACO, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in Cassazione*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2018, 285 ss.). A ridosso dell'entrata in vigore della riforma Orlando (in data 3 agosto 2017) la Corte di cassazione con sentenza *Cass., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 42062* ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato - quale legittimato ed interessato - sostenendo che il legislatore della riforma, attraverso tale «incisione del dato normativo previgente [...] ha inteso inequivocabilmente escludere la possibilità per l'imputato di presentare ricorso per Cassazione personalmente, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. [...] Dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di legge e degli atti del dibattito parlamentare emerge nitidamente come tale intervento di riforma sia volto ad evitare la proposizione di ricorsi in Cassazione vocati, di frequente, alla declaratoria di inammissibilità per carenza dei necessari requisiti di forma e contenuto, in ragione della obiettiva incapacità del ricorrente di individuare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato in un giudizio connotato da spiccato tecnicismo». Seppur elevato ad esigenza di riforma, questa preclusione non è prevista per tutti i mezzi di impugnazione stante, sul punto, l'immutabilità dell'art. 571 c.p.p. (a sostegno di quanto riportato circa l'inammissibilità dell'atto di impugnazione redatto personalmente dal ricorrente), in SPANGHER, *Una sanzione alla carta*, cit., 19, si legge che «è necessario che l'avvocatura assicuri *standards* di qualità professionale nello svolgimento delle sue funzioni. Si deve all'uso patologico di un avvocato dello strumento di garanzia della sostituzione del difensore l'affermazione da parte delle Sezioni unite del principio dell'abuso del diritto in materia penale. Usare in maniera distorta gli strumenti del processo conduce alle modifiche normative e all'abrogazione delle norme. [...] Purtroppo l'avvocatura è la parte più debole del processo».

## 2. La funzione dell'impugnazione...

I mezzi di impugnazione, da sempre considerati strumento<sup>20</sup> cardine per il controllo - *a posteriori* - del corretto esercizio della giustizia, permettono alle parti interessate (e/o legittimate) di chiedere l'instaurazione di un nuovo procedimento che costituisce un nuovo (eventuale<sup>21</sup>) grado di giudizio, con giudice diverso, avente il precipuo scopo di verificare l'esattezza del *devolutum*<sup>22</sup>, sia sotto il profilo della sequela processuale che della corretta applicazione del diritto.

Il termine impugnazione - dal verbo latino *pugnare*<sup>23</sup> - racchiude la volontà di "contestare" od "opporsi" ad un atto giudiziario attraverso la richiesta di un controllo sullo stesso provvedimento viziato. Invero, tale concetto inizia a concretizzarsi solo se realmente accostato al concetto di errore giudiziario ed alla sua conseguente rilevanza sul piano processuale.

L'errore, in generale, è da sempre considerato una delle tante possibilità intrinseche al *modus operandi* dell'uomo, essendo presente in tutti i campi del suo agire, tanto da essere definito quale «spiacevole accidente, [o] una *mala-dresse* da cui essere risparmiati»<sup>24</sup>. La filosofia ed epistemologia francese lo considera come «una delle fasi della dialettica che bisogna necessariamente attraversare [poiché ...] dà origine a indagini più precise ed è il motore della conoscenza»<sup>25</sup>. È in questo contesto letterario, lontano dalla nostra analisi, che

---

<sup>20</sup> GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, 5 ss, ritiene che ci siano anche altri mezzi di controllo dell'errore giudiziario, ritenendo di per sé le impugnazioni solo un *quid plus* del processo, che potrebbe pacificamente essere avulso da *errores in procedendo et errores in iudicando* attraverso una rivalutazione di tutti gli anelli della catena processuale, per la quale l'errore giudiziario rappresenta il punto di rottura. Ed ancora ID, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, cit., 6, sostiene che «in attesa di una improbabile riforma legislativa volta realizzare un modello efficiente di indagini e di dibattimento, che attenui la necessità di controlli effettivi "a tutto campo", compito dell'interprete è quello di verificare se il bisogno di giustizia testé segnalato possa comunque essere appagato attraverso una lettura delle norme sulle impugnazioni diversa da quella imperante ed anche, magari, per via indiretta e sussidiaria attraverso la sperimentazione di altri rimedi minori, normalmente neppure considerati quando si discetta di impugnazioni».

<sup>21</sup> Pacifico che il ricorso per l'accertamento della legittimità dell'atto non sia considerarsi un terzo grado di giudizio propriamente detto.

<sup>22</sup> Rinvenibile nella motivazione della decisione impugnata, necessariamente emessa da altro giudice.

<sup>23</sup> Letteralmente "combattere".

<sup>24</sup> CANGUILHEM, *Sur une épistémologie concordataire*, in *Hommage à Gaston Bachelard*, Parigi, 1957, 6; così anche LUPACCHINI, *Profili sistematici delle impugnazioni penali*, in *Le impugnazioni penali*, cit., 87.

<sup>25</sup> BACHELARD, *Essai sur la connaissance approchée*, Parigi, 1973, 249. Sempre in un altro scritto di BACHELARD, *Il nuovo spirito scientifico*, Bari, 1978, 155, si legge che «il processo di conoscenza altro non [è] che un processo di rettificazione del sapere (...)».

si forma l'idea di errore giudiziario, nella sua specifica accezione tecnico-giuridica, quale *qui pro quo nell'esercizio* della giurisdizione<sup>26</sup>.

Nel campo processuale, l'errore ha diverse implicazioni non solo sul piano dello sviluppo processuale, compromettendone l'esito, ma anche, direttamente, sulla persona, ledendone, in maniera più o meno estesa, le proprie garanzie. Da qui nasce, non solo a livello nazionale (con la Costituzione) ma anche a livello sovranazionale (con patti, trattati e convenzioni), l'esigenza di rivedere concreto quei *vitia* propri della decisione precedentemente ottenuta; necessità, questa, che si ripercuote positivamente sulla sfera personale del ricorrente. Sembrerebbe scontato appellarsi al concetto di diritti dell'uomo, ma il diritto processuale, che tange in linea diretta la vita umana, è pervaso da un accurato controllo affinché le norme, nella loro applicazione concreta, non vadano a pregiudicare in via principale l'uomo e non ne comprimano i suoi diritti fondamentali<sup>27</sup>, il che giustifica la presenza dei rimedi processuali (*recitius*, mezzi di impugnazione<sup>28</sup>) che devono - necessariamente - tendere al più profondo concetto di giustizia<sup>29</sup>, tema ricorrente e fondamentale in quei patti

<sup>26</sup> Esternandosi, necessariamente, in una inesatta qualificazione giuridica del fatto o in una non corretta applicazione delle norme procedurali.

<sup>27</sup> Garantiti, a livello internazionale, europeo e nazionale, da patti e convenzioni che si ripercuotono sostanzialmente sulla carta costituzionale e legislazione di ogni paese; si veda, ad esempio, la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948), o ancora la "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU, redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950).

<sup>28</sup> «Il concetto unificante di "rimedi processuali" - pur costituendo un usuale strumento di rappresentazione dei fenomeni giuridici - è un'elaborazione esclusivamente dottrinale il cui fulcro è rappresentato dall'impugnazione, ma che con le impugnazioni non coincide estendendosi a ricomprendere ogni altra sorta di meccanismo, interno al processo, idoneo ripristinare la legalità formale violata; in questa prospettiva sono stati considerati come rimedi (in negativo) l'annullabilità, la nullità, la preclusione, la decadenza e l'inammissibilità nonché (in positivo) la sanatoria delle nullità, la correzione, la rinnovazione dell'atto, la restituzione in termini, la revoca, i mezzi di impugnazione e la riparazione alle vittime degli errori giudiziari. Ma così dilatata la figura appare, in sostanza, spoglia di un autentico interesse dogmatico e prima di utilità applicativa giacché porta alla commissione di fenomeni del tutto eterogenei non assimilabili tra loro», in GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, cit., 2.

<sup>29</sup> GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, cit., 15, ritiene che «[g]li obiettivi di *giustizia*, *tempestività* e *certezza* rimangono in perenne contrapposizione infatti i moderni sistemi processuali, con inevitabili riflessi anche sull'assetto degli strumenti d'impugnazione: il bisogno di soddisfare la prima esigenza (*giustizia*) induce a non accontentarsi di un solo giudizio, sul presupposto che il verdetto unico potrebbe essere errato o ingiusto o comunque perfettibile, sicché rinunciare ad un meccanismo di riesame significherebbe avallare in partenza qualsiasi errore giudiziario; l'esigenza di ottenere il secondo risultato (*tempestività*) porta a contenere la domanda ipertrofica dei ricorsi nell'intento di scongiurare il rischio di un troppo grave e conseguente allungamento dei tempi medi di durata dei processi; l'aspettativa a conseguire comunque la terza aspirazione (*certezza*) conduce ad attribuire all'ultimo giudizio di una serie convenzionalmente prestabilita i connotati della irripetibilità e della definitività, ai quali viene correlata alla autorità di giudicato (nella duplice articolazione sostanziale e formale)».



internazionali e quelle convenzioni che hanno ad oggetto la vita e la dignità dell'uomo<sup>30</sup>. La Costituzione pone una particolare attenzione alla concreta esperibilità del mezzo di impugnazione<sup>31</sup>, elevando tale diritto a garanzia costituzionale, anche se, a ben vedere, non formalizza un secondo grado di giudizio nel merito, ammettendo solamente il ricorso in Cassazione per violazione di legge<sup>32</sup>. Il fondamento giuridico normativo di questo “secondo grado”<sup>33</sup> è quindi da ricercare tra le righe dei patti internazionali: il soggetto, che si ritiene lesa nella sua sfera personale, «ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore»<sup>34</sup>, pacifico che i termini “colpevolezza” e “condanna”, richiamando palesemente una decisione sul fatto storico, rimandano necessariamente alla possibilità di svolgimento di un *novo iudicio meriti causae devolutae*, con riferimento espresso a quanto denunciato nell'atto petitorio<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> Per esemplificare: il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (New York, 16 dicembre 1966), garantisce che «[o]gni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge» (art. 14, comma 5). O ancora l'art. 2 del Protocollo VII della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Roma, 4 novembre 1950) che stabilisce che «[o]gni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge».

<sup>31</sup> È prevista all'art. 111, comma 7, Cost., la ricorribilità per cassazione «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, [...] per violazione di legge».

<sup>32</sup> La cd. *violazione di legge* risulta oggi un contenitore dai confini molto duttili che racchiude in sé non solo il contenuto dei limiti alla ricorribilità proprio dell'art. 606 c.p.p., ma anche, in concreto, quelle lesioni dei diritti personali ed inviolabili cagionate dal processo.

<sup>33</sup> Tendente a riconciliare l'ordine sociale, composto, nella sua interezza, da un ordine giuridico (vale a dire la costituzione e le norme codificate), ed un ordine reale (ossia la società “*domata*” dalle stesse norme); Cfr. MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, cit., 352, «in quanto l'impugnante denuncia non già o, comunque, non solo, carenze o difetti formali della sentenza adottata (...) bensì, l'intrinseca ingiustizia della decisione».

<sup>34</sup> Art. 2 del Protocollo VII della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Roma, 4 novembre 1950.

<sup>35</sup> Con specifico riferimento ai capi e punti della sentenza impugnata, oggi richiesti, ex art. 581, comma 1, lettera a), c.p.p., a pena di inammissibilità. «[P]er “punto della decisione” si allude tradizionalmente ad ogni singola statuizione che, nell'ambito di ciascun “capo”, sia passibile di autonoma valutazione e si mostri idonea a divenire irrevocabile, nel senso di processualmente preclusa, in maniera tale da essere autonomamente impugnabile»: MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, cit., 356. La giurisprudenza delle Sezioni unite, con Cass., Sez. un., 17 ottobre 2006, Michaeler, in *Cass. pen.*, 2007, 2319, viene in soccorso ricostruendo un preciso quadro di riferimento giurisprudenziale a cui fare riferimento, confermando che «il concetto di “punto della decisione” ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di talché, se ciascun capo è corredato da ogni singolo reato oggetto di impugnazione, i punti della decisione.

### 3. ... e l'inammissibilità

«Dato modo alle parti di presentare gravami seri e meditati, ritenni opportuno di esigere che i motivi di tutte le impugnazioni debbano essere formulati, a pena di inammissibilità, in modo preciso e specifico. Se chi impugna un provvedimento del giudice non sa neppure di cosa precisamente intende lamentarsi, è manifesto che nessun valore può essere dato alla sua impugnazione, che deve considerarsi come una manifestazione fatua, determinata dal solo intento dilatorio. Anche per l'appello, pertanto, occorrerà che si presentino motivi specifici. Ho notato, del resto, che la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione tende manifestamente a restringere l'eccessiva larghezza del codice del 1913, col dichiarare inammissibili almeno i motivi d'appello troppo generici: tendenza giustificatissima, della quale il progetto non poteva non tener conto»<sup>36</sup>. È significativo quanto le incisive parole dell'on. Rocco risultino, ora, così attuali e facilmente sovrapponibili - in questo caso - *ex post*, alla riforma che, da quasi un anno, è in atto nel nostro sistema processuale: l'obiettivo, oggi come allora, è quello della efficienza, della speditezza del sistema e della consapevolezza dell'importante ruolo che, in linea generale, riveste l'impugnazione, allo scopo di restituire il giusto contenuto al termine stesso di impugnazione, intervenendo qualitativamente sia sui contenuti che sulle tempistiche<sup>37</sup>.

A livello sostanziale, è utile sottolineare che l'inammissibilità è esplicitamente elevata ad invalidità<sup>38</sup> degli atti del processo, la quale, pregiudicandone l'accesso alla trattazione processuale, «esprime, quindi, il non determinarsi dell'effetto giuridico dell'atto, cioè l'inidoneità dello stesso a raggiungere lo

---

Ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, co. 1., c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e, dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità e alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che a ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali degna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa e le eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio».

<sup>36</sup> *Relazione a S.M. il Re del guardasigilli on. Alfredo Rocco al progetto preliminare del codice di procedura penale*, Tipografia delle mantellate, 1929, 44.

<sup>37</sup> SPANGHER, *La riforma delle impugnazioni: le linee guida*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1325, il quale concisamente ritiene che «la filosofia della riforma è quella di razionalizzare la normativa in materia cercando di rendere il sistema maggiormente efficiente».

<sup>38</sup> Sul tema si veda RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, cit., 145 ss.

scopo»<sup>39</sup>.

La dottrina è, pertanto, concorde nel ritenere sottomessi agli effetti dell'inammissibilità tutti quegli atti di parte a carattere petitorio, capaci di dare impulso<sup>40</sup> ad un procedimento eventuale, beninteso che la locuzione "eventualità del processo" intende richiamare tutti quei procedimenti secondari (non per importanza) che si inseriscono nel procedimento principale «come ramificazioni, o, talvolta, come parentesi»<sup>41</sup>, con l'esplicita caratteristica di essere «tappe non necessarie»<sup>42</sup> allo svolgimento dello stesso<sup>43</sup>. Partendo da tali presupposti non è difficile intuire che l'inclinazione primaria dell'inammissibilità, in questa fase, è quella di inibire la presentazione di richieste carenti nei requisiti minimi di promozione del procedimento<sup>44</sup>, autoqualificandosi così come inattitudine dell'atto a vincolare il giudice al fine di emettere la pronuncia di merito<sup>45</sup>. La riforma Orlando, della quale si è avuto già contezza, ha rivolto una attenzione particolare, nell'ambito processuale, ai mezzi di impugnazione, cercando, almeno sulla carta, di facilitarne l'utilizzo puntando ad un miglior risultato giudiziale (in termini qualitativi), partendo

---

<sup>39</sup> RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, cit., 147. Si veda anche GHIARA, *Inammissibilità (Diritto processuale penale)*, cit., 480, per mano del quale si legge esplicitamente che «la definizione della inammissibilità come contenuto di una pronuncia del giudice (...) non esclude, anzi presuppone, la sussistenza di una inammissibilità come "modo di essere" dell'atto o della situazione in rapporto ai quali la pronuncia si compie; e, inoltre, che il riferimento della inammissibilità al rapporto processuale (...) ed al procedimento non appare in contrasto con la nozione della inammissibilità quale vizio dei singoli atti processuali, potendo risultare tutti invalidi, in quanto dipendenti da un atto iniziale viziato, gli atti inerenti ad un dato rapporto processuale».

<sup>40</sup> Cfr. FONTI, *L'inammissibilità*, cit., 180 ss.

<sup>41</sup> GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, 130.

<sup>42</sup> GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., 130.

<sup>43</sup> Cfr. RICCIO, *Contributo allo studio della inammissibilità*, cit., 174. Dunque, tra gli atti propulsivi di procedimento, si è soliti distinguere gli atti di parte da quelli d'ufficio, beninteso che anche questi ultimi sono propulsivi di procedimenti eventuali. È nell'elemento della "necessità" - sottesa all'atto stesso - che giace l'*animus* della differenza tra doverosità e volontarietà: l'atto d'ufficio, seppur eventuale, è necessario al proseguimento del procedimento, mentre l'atto di parte è completa espressione di una volontà specifica volta a chiedere al giudice che si pronunci in maniera altrettanto specifica su una *quaestio facti*. Pertanto, si deduce che la base è sostanzialmente diversa: necessità da un lato e volontà dall'altro.

<sup>44</sup> Sul punto RICCIO, *Contributo allo studio della inammissibilità*, cit., 176, il quale ritiene «che l'inammissibilità pur rientrando tra le conseguenze giuridiche *latu sensu* di un atto, non richiami il concetto di sanzione (*strictu sensu*), che presuppone l'idea di rafforzamento in contrapposizione ad un comportamento illecito del soggetto; cosa che non si verifica in molte situazioni ricollegate all'ammissibilità, segnatamente quando l'effetto dell'atto non deriva dalla volontà del soggetto ma dall'assenza di requisiti oggettivi (es.: obbiettiva inoppugnabilità del provvedimento) e soggettivi (es.: non titolarità del diritto o rinuncia all'impugnazione)».

<sup>45</sup> Interessante a questo punto una riflessione rinvenuta in DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938, 51, secondo il quale la locuzione "a pena di inammissibilità" rappresenterebbe «una ellissi dell'espressione a pena di inammissibilità di una trattazione nel merito».

proprio dalla loro domanda propositiva<sup>46</sup>. Questo duplice obiettivo apparentemente semplice si muove attraverso un “inasprimento” del vaglio di ammissibilità, che, pertanto, non assumendo una nuova veste<sup>47</sup> viene a costituire un vero e proprio innalzamento della soglia qualitativa e quantitativa richiesta per la redazione<sup>48</sup> dell’atto stesso; dunque la riforma dell’art. 581 c.p.p., introducendo nuovi elementi formali, fa sì che, nonostante il controllo affidato all’art. 591 c.p.p. sia rimasto invariato, venga esplicitamente ampliato il terreno sottoposto a valutazione di ammissibilità, offrendo al giudice dell’impugnazione la possibilità di avere una visione più chiara e (forse più) completa della decisione che si ha intenzione di sindacare. Tuttavia, si riscontrano in dottrina perplessità sulla concreta ed oggettiva operatività di tale inasprimento che «seppur condivisibile qualora lo si legga esclusivamente in relazione all’imperativo espresso dall’art. 111, comma 2, Cost. (ragionevole durata del processo), rischia, tuttavia, di penalizzare eccessivamente i diritti dell’imputato e del condannato ad una sentenza “giusta”»<sup>49</sup>.

L’analisi, finora operata, si condensa nelle stesse parole dell’art. 591 del codice di rito (rubricato “*inammissibilità dell’impugnazione*”), le quali lasciano intendere che l’inammissibilità, seppur dominata dal principio di tassatività, non è riconducibile ad un solo contenitore unitario, e che - ancora una volta - la stessa costituisce la sanzione deputata all’invalidazione di tutti gli atti ritenuti inadeguati ad offrire al giudizio (sia esso di merito o di legittimità), il necessario impulso processuale<sup>50</sup>. L’analisi dell’articolo non può non essere preceduta da

---

<sup>46</sup> «[C]ome sottolineato da Cass., Sez. II, 1° marzo 2005, n. 10881, principio della domanda, devoluzione e diritto di difesa sono i valori al soddisfacimento dei quali deve essere ispirata la verifica, in concreto, se la “forma dell’impugnazione”, alla stregua dei parametri dettati dall’art. 581 c.p.p., ne soddisfi anche la “sostanza”, rendendola quindi immune dalla sanzione processuale a tal proposito sancita dall’art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.. In questa prospettiva, il contenuto dell’atto di impugnazione deve soddisfare una duplice e concorrente esigenza di “chiarezza” e “specificità”: da un lato, quella di perimetrare l’esatto tema devoluto, così da permettere al giudice dell’impugnazione di individuare il contenuto e la *ratio essendi* dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall’altro, e di riflesso, quella di consentire agli eventuali controinteressati di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole». In questi termini SURACI, *Le disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *La riforma Orlando - Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, 236, nota 53.

<sup>47</sup> In MARAFIOTI, DEL COCO, *Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione*, cit., 84, si parla piuttosto di «mini-interventi di *ortopedia legislativa*, talvolta finalizzati ad assecondare aspirazione ripetutamente esternate degli stessi vertici della Corte di Cassazione».

<sup>48</sup> Si fa esplicito richiamo agli elementi “*novità*” inseriti nella nuova formulazione dell’art. 581 c.p.p..

<sup>49</sup> FIORIO, *La complicata semplificazione delle impugnazioni (a margine dei “nuovi” criteri di ammissibilità)*, in *Arch. pen.*, vol. *La giustizia penale riformata*, 2018, 646.

<sup>50</sup> Cfr. GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. It.*, 1996, II, 129, il quale schiettamente scrive che, davanti a tali ipotesi di difformità «l’atto non ha titolo

una breve considerazione sul dato storico che, grazie al mutare dei tempi e complice una riforma radicale del codice nel 1988, ha portato una notevole aria di novità all'interno del sistema delle impugnazioni, regalando una visione completamente diversa dell'istituto *de quo*, grazie anche ad un maggiore rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

Nel codice del 1930, l'istituto della inammissibilità era disciplinato agli artt. 207 e 209 dal cui dettato discendeva il duplice *modus* di controllo avverso le decisioni del giudice: invero, *ex art. 207* era previsto una sorta di auto controllo del giudice *a quo*, ammettendo lecitamente che fosse egli stesso a deliberare, in camera di consiglio, in ordine alla inammissibilità dello stesso atto da lui emanato, con la conseguente esecuzione dell'atto dichiarato inammissibile; mentre, *ex art. 209* era altresì previsto un controllo successivo presso il giudice *ad quem*, il quale aveva una funzione residuale, operando in tutti quei casi in cui il giudice *a quo* non aveva provveduto nei casi dell'art. 207<sup>51</sup> ovvero in tutte quelle circostanze astrattamente previste dalla legge. Questo sistema, lungi dal riflettere la società, dava indubbiamente manforte a quell'ordito di giustizia - di stampo inquisitorio - vigente sino alla riforma.

Dopo la riforma, il panorama processuale assume una nuova veste garantista che si riflette, *in primis*, sul panorama impugnatorio, che in tema di inammissibilità lascia tutto in balia del giudice *ad quem*<sup>52</sup>, idoneo a conoscere la causa presentata, senza pregiudizio nascente da precedente trattazione<sup>53</sup>. Giova comunque sottolineare che l'attuale art. 591 c.p.p. non è un'innovazione del legislatore del 1988, anzi ripropone, sotto diversa veste, il dato testuale dell'art. 209 cod. abr., sia portando tutto al vaglio del giudice *ad quem*, sia caratterizzando i motivi di inammissibilità, «individuabili nel difetto di legittimazione o nella mancanza di interesse all'impugnazione, nell'inoppugnabilità del provvedimento, nel mancato rispetto delle norme relative alla forma, alla

---

per entrare nel processo».

<sup>51</sup> «Quando l'impugnazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o contro un provvedimento non soggetto all'impugnazione stessa o quando la dichiarazione o i motivi non sono stati presentati nella forma, nel tempo e nel luogo prescritti o non sono state eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza o vi è stata rinuncia all'impugnazione, il giudice pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile l'impugnazione e ordina l'esecuzione».

<sup>52</sup> Considerato «naturale preconstituito per legge» (art. 25, comma 1, Cost.), ma anche «terzo ed imparziale» (art. 111, comma 2, Cost.).

<sup>53</sup> Il giudice dell'impugnazione, riconosciuto nel cd. giudice *ad quem*, è un giudice di grado e ufficio diverso che viene a conoscenza della causa solamente attraverso l'atto di impugnazione e il relativo fondamento sostanziale, cioè la motivazione della sentenza viziata. Questo «digiuno» permette al «nuovo» giudice di avere una visione più chiara e ristretta della causa, focalizzando la sua attenzione sulle doglianze espresse nel ricorso, senza possibilità di influenze (negative o positive) derivanti da una sua precedente trattazione della causa, come spesso avveniva *ex art. 207* cod. abr..

presentazione, alla spedizione ed ai termini dell'impugnazione, ed infine nella sopravvenuta rinuncia della parte»<sup>54</sup>. Emerge, così, il duplice punto di forza della norma, nonché pregio dell'istituto in sé: *primum*, la forma, la quale è disposta esplicitamente a pena di inammissibilità, attraverso l'obbligatorio rispetto dei *dicta propria* ivi previsti per la dichiarazione della stessa<sup>55</sup>, *et deinde*, la tassatività, per merito della quale non può essere disposta l'inammissibilità qualora non sia espressamente prevista dal legislatore<sup>56</sup>. Dunque, dalla commistione di queste due indispensabili caratteristiche, l'istituto della inammissibilità assume la veste di quella *conditio sine qua non*<sup>57</sup>, soddisfatta la quale sarà resa possibile la trattazione *merita causae*<sup>58</sup>, po-

<sup>54</sup> Cfr. GAITO, *Le impugnazioni in generale*, in DOMINIONI, CORSO, GAITO SPANGHER, GALANTINI, FILIPPI, GARUTI, MAZZA, VARRASO, VIGONI, *Procedura penale*, V ed., Torino, 2017, 781.

<sup>55</sup> «L'impugnazione è inammissibile: (...) c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586».

<sup>56</sup> Non si fa riferimento solamente all'art. 591 c.p.p. ma, esplicitamente, a tutte le disposizioni che, all'interno del codice, espressamente sanzionano «a pena di inammissibilità» gli *errores* o le sviste nella formazione dell'atto.

<sup>57</sup> Cfr. GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, cit., 129; si veda inoltre GAITO, *Procedibilità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, 804. Sul tema anche C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, I, Torino, 1998, 255, la quale ritiene che «in quanto verifica della regolarità della domanda di parte incarnata nell'atto d'impugnazione, il controllo riassunto nell'art. 591 c.p.p. rappresenta verifica c.d. *in rito* necessariamente antecedente all'esame nel merito, in quanto vaglio giudiziale sulla regolarità, appunto, della propria investitura (...) [quindi] la precisa distinzione tra merito e rito (...) sembra attenuarsi e, finanche, confondersi in talune delle ipotesi descritte dall'art. 591 c.p.p.».

<sup>58</sup> La dottrina sul tema è da sempre combattuta sull'esatta qualificazione giuridica dell'istituto in parola e considerandolo innanzitutto quale vizio a sé stante rispetto alle invalidità processuali (si veda ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932, 217, per il quale l'indipendenza dell'inammissibilità sarebbe rafforzata da una «speciale disciplina») ed allo stesso tempo riconducendolo alla categoria dei presupposti processuali, focalizza l'attenzione sulla stretta preclusione al merito di cui la stessa inammissibilità dell'atto si fa portatrice (CONSO, *Il concetto e le specie d'invalidità: introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano, 1972, 52, rileva che «attraverso l'invalidità del rapporto processuale si profila il fenomeno dell'invalidità derivata nella sua formulazione più ampia», tenendo in considerazione lo stretto connubio tra rapporto processuale ed atto - volontario - introduttivo di procedimento). È legittimo, in ogni caso, chiedersi se questo assunto sia *assoluto* ovvero se sia astrattamente possibile ricondurre il tutto all'interno della categoria delle condizioni di procedibilità. La dottrina sul punto è scissa, ma, preliminare ad una risposta confacente, è, indubbiamente, un'analisi di stampo concettuale sui presupposti processuali e sulle condizioni di procedibilità: nel primo contenitore sono da ricondurre tutti quegli elementi costitutivi del rapporto processuale in concreto (la prima definizione di presupposto processuale risale al 1885, rinvenibile negli scritti di Oskar Von BÜLOW, «*Gesetz und Richteramt*», in traduzione italiana: *Legge e ufficio del giudice*, in *Quaderni fiorentini*, XXX, 2001, 240 ss.), mentre tra le condizioni di procedibilità sono da ricomprendersi tutti quei requisiti affinché il processo possa avere legittimamente giusto corso. Sul piano strettamente processuale i due elementi sono considerati interconnessi nella misura in cui i presupposti processuali fungono da base strutturale alle condizioni di procedibilità, dato atto che alla presenza dei primi sia possibile incardinare in concreto la fase processuale. È questo il contesto in cui si inserisce il vaglio di ammissibilità, con la precisa «funzione di salvaguardare il processo dall'introduzione di quegli atti che risultano

sto che tale vaglio sia da considerarsi «prioritario rispetto a qualsiasi altro adempimento ad opera del giudice»<sup>59</sup>.

---

viziati [...] e] immeritevoli di analisi a causa della propria inettitudine a determinare una positiva definizione nel merito» (FONTI, *L'inammissibilità*, cit., 197); pertanto «in quanto verifica della regolarità della domanda di parte incarnata nell'atto d'impugnazione, il controllo riassunto nell'art. 591 c.p.p. rappresenta la verifica c.d. *in rito* necessariamente antecedente all'esame nel merito, in quanto vaglio giudiziale sulla regolarità» (C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 255) dello stesso atto presentato. Ma non solo. La presentazione codicistica dell'istituto della inammissibilità non ammette altre configurazioni in tema fuorché quelle riconducibili nell'alveo delle invalidità processuali, in questa fase accostate al sostanziale concetto di sanzione *latu sensu*: invero essa «si presenta come sanzione qualificata dal tipo di trattamento legislativo, nel senso che sono riconducibili ad essa quelle situazioni di non corrispondenza alla fattispecie [...]. Di qui l'idea della inammissibilità come sanzione preclusiva della funzione dell'atto a contenuto tipico, collegata alle componenti strutturali dello stesso - alla forma (in senso lato) o ai termini [...], alla relazione col soggetto nella sua proiezione, formale (legittimazione) e/o sostanziale (interesse), sul potere [...] e sull'oggetto -, ma qualificata dal regime processuale. Sono, cioè, tipiche ipotesi di inammissibilità solo quelle che sortiscono, come effetto della deviazione dal modello, la declaratoria di inammissibilità: solo in questi casi, infatti, v'è aderenza col fondamento politico dell'istituto (= economia processuale) oltreché con quello giuridico (= osservanza della fattispecie come garanzia della tipicità dell'atto)» (RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, cit., 147-148). L'inammissibilità, dunque, esercita la sua pressione sanzionatrice a tutela di quei requisiti che Conso considera «qualifiche giuridiche oggettive e soggettive» dell'atto (CONSO, voce *Atti processuali penali*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 145). In termini simili anche PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali: nullità, preclusioni, decadenze, inammissibilità*, Napoli 1933, 467, il quale ritiene che l'inammissibilità sia «caratterizzata dal solo momento effettuale (...) in quanto irricevibilità nel processo». Se ne deduce che nonostante la dottrina maggioritaria sia concorde nel ricondurre la sanzione *de qua* nel contenitore dei presupposti processuali, non troppo lontano dal corretto dispiegamento processuale appare anche il secondo profilo, curioso sotto diversi aspetti: alla base della dicotomia c'è una diversa considerazione dell'inammissibilità «per la natura degli atti sui quali verrebbe ad incidere: cioè gli atti di parte o, secondo una opinione più restrittiva, quegli atti di parte che sono "necessari a porre una condizione dell'azione penale o di una fase del processo o dell'intervento di una parte nel processo o in una fase di esso" (DE MARSICO, *Lezioni di diritto processuale penale*, Napoli, 1936, 149), ovvero, secondo un'altra tesi, le sole domande in quanto inidonee "a vincolare il giudice ad emettere una pronuncia nel merito di esse" (DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., 51).

<sup>59</sup> DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., 27. Ma vi è di più. Dall'entrata in vigore del nuovo codice (emanato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 ed entrato in vigore il 24 ottobre dell'anno successivo), il punto più dibattuto intorno all'inammissibilità rimane l'interferenza, sempre attuale, tra l'art. 591 c.p.p. e l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., in tema di declaratoria di cause di non punibilità. Il dibattito nasce proprio dalle esigenze di garanzia sottese ai due articoli, da una parte, per via di considerazioni di politica criminale e di tutela dell'ordinamento, dall'altra, a causa del principio fondamentale del *favor rei*. I problemi di coordinamento nascono proprio dal fatto che l'applicazione di entrambe le norme presuppone un preciso controllo e la conseguente applicazione "in ogni stato e grado del processo" ed in via "preclusiva di ogni diverso accertamento": in poche parole entrambe sono poste sullo stesso piano, non permettendo al giudice di applicarle autonomamente; «ci si trova [infatti] di fronte a disposizioni non antinomiche nella genesi, ma sicuramente tali negli effetti: da un lato, infatti, i requisiti di inammissibilità dell'impugnazione valgono - come più volte sottolineato - ad assicurare la serietà e la fondatezza della domanda volta ad instaurare un nuovo grado di giudizio, con conseguente e voluta eliminazione di tutte le "domande" dilatorie, finalizzate a sfruttare amnistie e prescrizioni [...]; d'altro canto, l'art. 129 c.p.p. viaggia, come noto, in una logica di *favor* e di chiusura del processo, tutte le volte in cui questo ridondi a vantaggio dell'imputato, ivi compresi, appun-

È possibile, a questo punto, affermare con certezza che la portata dell'art. 591 c.p.p. sia di carattere generale, alla stregua di una clausola aperta, sia per la sua posizione fisica e grafica all'interno delle "disposizioni generali"<sup>60</sup> sulle impugnazioni nel dettame codicistico, sia per la sua elasticità, caratteristica che, legata alla tassatività - di apparente contenuto opposto - ammette possibilità di integrazione (giuridica) nel rispetto delle regole di quel rapporto di interdipendenza *species a genus*.

Un aspetto marginale ma interessante, a mo' di esemplificazione della già menzionata possibilità di integrazione intercodicistica, è il concetto di "inammissibilità oltre la tassatività", sempre foriero di ripercussioni negative sulle impugnazioni in sé, negandone la trattazione *pro*-inammissibilità. Si ha coscienza di come, ormai, l'art. 591 c.p.p. si sia rivelato, seppur retto dalla tassatività, incompleto sul panorama delle ipotesi di specie astrattamente codificate, ammettendo correzioni (*rectius*, integrazioni) di tipo normativo, in concreto. Ma anche così facendo vi è una residuale possibilità che le forme di inammissibilità risultanti dal combinato disposto dei vari articoli a tema, possano comunque non integrare tutte le fattispecie in concreto nascenti dalla multiforme possibilità di strutturare l'atto ed è qui che la giurisprudenza della Suprema Corte va a modellare (senza apporre modifiche) le statuizioni della norma generale, conformandosi alle esigenze delle Corti e dei tribunali.

Per esemplificare, si vuole porre attenzione alla declaratoria di inammissibilità

---

to, i casi di amnistia e prescrizione» (LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, 57). Per poter giungere ad una soluzione, la dottrina è dovuta necessariamente passare per la cruna della divisione tra cause originarie e sopravvenute di inammissibilità, sulla cui natura la giurisprudenza spesse volte è intervenuta, cercando di definirne, con difficoltà, confini certi. Tralasciando la lunga evoluzione giurisprudenziale avvenuta nel corso degli anni, oggi la differenza tra cause originarie e sopravvenute non risulta più così definita e certa: la Corte di cassazione ha assottigliato la differenza tra le due "qualità" (per approfondimenti si veda CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute: un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, in *Cass. pen.*, 2001, 2990 ss.), riconducendo tutto all'interno delle cause di invalidità originarie (Cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 1994, Cresci, in *Cass. pen.*, 1995, 1165). In questo modo è fatto sì che la declaratoria di *inammissibilità* per cause originarie, che rendono *ab origine* invalido l'atto, sia l'azione da privilegiare da parte del giudice, portando in primo piano l'interesse statale, che non deve essere visto come un affievolimento delle garanzie della persona ma, piuttosto, quale sorta di autodifesa dello stesso sistema giudiziario da atti portatori di finalità diverse da quelle prefissate per l'impugnazione *strictu sensu*, capaci di congestionare ancor di più un sistema già intasato per via del suo lento decorso. La giurisprudenza ha confermato tale orientamento nella recente Cass., Sez. un., 25 marzo 2016, Ricci, in *Cass. pen.*, 2016, 2347 ss., nella quale ribadisce che «solo dopo aver verificato l'ammissibilità dell'impugnazione il Giudice possa decidere nel merito del processo; viceversa, qualora sia dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, non può aver luogo alcuna pronuncia sul merito [poiché saremmo] di fronte ad un atto processuale invalido e, quindi, inidoneo ad attivare il corrispondente rapporto processuale».

<sup>60</sup> Così è rubricato il *Titolo I* del *Libro IX*, interamente dedicato alle impugnazioni.



nascente da una inesatta presentazione formale<sup>61</sup> dell'atto impugnato: la Suprema Corte, nella sentenza Bosti<sup>62</sup>, riferendosi nello specifico ad un atto illeggibile per motivi riferibili alla sua conformazione esteriore, dà vita ad un interessante dibattito circa la qualificazione giuridica, nonché del trattamento, di tutti quegli atti affetti da tal patologia, palesemente difformi dalla loro astratta prefigurazione codicistica. Lo studio di tale doglianza avviene attraverso un perpetuo parallelismo tra l'illeggibilità della motivazione della sentenza ex art. 546 c.p.p. e l'illeggibilità dell'atto di impugnazione, stante il rapporto di dipendenza e compenetrazione del secondo da e con la prima. Dunque, l'*iter* ragionamentale<sup>63</sup> della Suprema Corte ha inizio con una analisi sulla motivazione illeggibile, la quale, per il sistema processuale, dà vita alla nullità dell'atto sicché venga «pregiudicata la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di efficace difesa»<sup>64</sup>, pertanto *conditio sine qua non* a che si ravvisi la nullità è che l'indecifrabilità «non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo»<sup>65</sup>.

Riconducendo il tutto nell'alveo della nullità, la Corte si è trovata a dover tralasciare, necessariamente, tali riflessioni sull'atto complementare e diametralmente opposto, quale è l'atto di impugnazione. Considerando ormai l'inammissibilità quale sanzione delle imperfezioni della domanda, la Suprema Corte ha rafforzato il parallelismo accomunando, sul piano giuridico, nullità e inammissibilità, giocoforza il loro comune potere di inibire la trattazione della causa. Se per la sentenza l'indecifrabilità incide sulla formazione dell'atto di impugnazione, qui l'illeggibilità inficia la conoscibilità<sup>66</sup>, non per-

<sup>61</sup> Si intende, nel concreto, la *formalità estrinseca*, cioè l'integrità testuale e fattuale, dell'atto.

<sup>62</sup> Cass., Sez. I, 1° luglio 2011, Bosti, in *Giur. it.*, 2012, 1906 ss., con commento di FONTI, *Inammissibile l'atto di impugnazione illeggibile*.

<sup>63</sup> La Corte si trova a dirimere una questione dottrinale che da sempre ha attanagliato il sistema: garanzie per il ricorrente o certezza del diritto? Un primo orientamento, fortemente orientato al *favor impugnationis*, era esplicitamente propenso alla conservazione dell'atto, ammettendo che la parte richiedesse in segreteria la copia conforme dattilografata dell'atto in questione e dal rilascio del quale sarebbe decorso il termine per impugnare; l'altro orientamento, molto restrittivo e strettamente attaccato al dettato codicistico, riteneva nulla la sentenza poiché formalmente intellegibile senza ausilio.

<sup>64</sup> In Cass., Sez. un., 28 novembre 2006, Giuffrida, in *Cass. pen.*, 2007, 975, la stessa Corte sostiene che «l'indecifrabilità della sentenza, quando si traduce in impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui basa la decisione, ne comporta la nullità per due ordini di ragioni: da un lato, infatti, l'illeggibilità equivale ed è riconducibile all'ipotesi di omissione della motivazione (ex art.125 c.p.p.); dall'altro lato, l'indecifrabile esposizione comporta violazione del diritto al contraddittorio ex artt. 178, lett. b) e c) e 180 c.p.p. (e quindi una nullità a regime intermedio)».

<sup>65</sup> Cass., Sez. un., 28 novembre 2006, Giuffrida, cit., 975.

<sup>66</sup> Il profilo della conoscibilità in concreto è stato dalla stessa Corte ricondotto alla qualificazione giuridica di "validità" che l'art. 581 c.p.p., attraverso il rispetto di tutti i requisiti, dà all'atto. L'indecifrabilità

mettendo al giudice *ad quem* di comprendere quali siano le effettive richieste di parte redigente, ostacolando, pertanto, la globale percezione del contenuto dell'atto sottoposto - in quel momento - a previo controllo di ammissibilità<sup>67</sup>.

La Corte, però, lungi dal voler generalizzare tale mezzo inibitore, ha fissato alcuni - basilari - parametri di riferimento entro i limiti dei quali ricondurre la declaratoria di inammissibilità per indecifrabilità dell'atto: innanzitutto l'inammissibilità si verifica esclusivamente quando ad essere illeggibili siano tutti quegli elementi imposti dal legislatore "a pena di inammissibilità", rafforzando così il profilo della necessità di alcuni elementi ritenuti fondamentali; ne consegue, necessariamente, che la Corte non ammette la indecifrabilità parziale dell'atto, non consentendo che sia dichiarata l'inammissibilità qualora, da una valutazione globale dell'atto, risulti - non necessariamente negli stessi termini - il senso complessivo dello stesso, tale che possa essere ugualmente estrinsecata la volontà di impugnare<sup>68</sup>.

---

dell'atto «elude le prescrizioni di cui all'art. 581 c.p.p.» (FONTI, *Inammissibile l'atto di impugnazione illeggibile*, cit., 1909) rendendo lo stesso *privo* dei requisiti formali e sostanziali necessari per individuare oggetto e ragioni (Cfr. Cass., Sez. un., 26 giugno 2008, Akimenko, in *Cass. pen.*, 2009). Dall'analisi emerge che il criterio utilizzato dalla Corte è quello dell'"assolutezza", nella misura in cui il grado di indecifrabilità sia tale da non permettere assolutamente di avere contezza del contenuto dell'atto, non deve, quindi, identificarsi in una mera difficoltà di lettura o l'indecifrabilità di una sola parola il cui senso, in maniera quasi ovvia, sia rinvenibile nel resto del testo. Sul tema, in generale, FONTI, *Inammissibile l'atto di impugnazione illeggibile*, cit., 1909, la quale ritiene che «così come l'illeggibilità della sentenza, non consentendo alle parti di conoscere le ragioni poste a fondamento della decisione anche in vista del diritto all'impugnazione, equivale ed è riconducibile alla mancanza di motivazione, in modo speculare del illeggibilità dell'atto di impugnazione, impedendo al giudice di percepire il contenuto dell'impugnazione sottoposta alla preliminare verifica di rispondenza alle forme richieste dalla legge, si concretizza nella mancanza di tutti o quantomeno di alcuni degli elementi indicati nell'art. 581 c.p.p.». Nel caso di specie, il parallelismo sotteso al dato testuale richiama la mancata comprensione dell'atto, nella stessa misura in cui non viene compreso l'atto di impugnazione redatto in lingua straniera, le quali fattispecie, parimenti, qualora non tradotte o dattilografate, vengono ricondotte nell'alveo della indecifrabilità grafica (Cass., Sez. un., 26 giugno 2008, Akimenko, cit., 2009, 486). L'unica differenza individuabile tra i due atti è la sanatoria: mentre per l'atto redatto in lingua straniera è sempre (nella maggior parte dei casi) possibile, o quantomeno prospettabile, la traduzione ad opera di un estensore lingua madre, nel caso di atti oggettivamente illeggibili non sembra possibile ravvisare alcun intervento "recuperatorio" *ex post* capace di supplire alla mancata comprensione dello scritto.

<sup>67</sup> Cfr. FONTI, *Inammissibile l'atto di impugnazione illeggibile*, cit., 1908.

<sup>68</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 1° marzo 1995, Marino, in *Cass. pen.*, 1996, 1867, dove i giudici hanno ritenuto che, in applicazione del *favor impugnationis*, la volontà possa «desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata». Così anche MARANDOLA, *I motivi di impugnazione*, Padova, 2008, 113. L'analisi effettuata non fa che sottolineare, profondamente, la versatilità della sanzione di inammissibilità, generalmente comminata per punire un errore o una difformità, ma spesso utilizzata, ed è anche questo il caso, proprio per tutelare, talvolta la parte, talvolta il giudice, da possibili e più gravi conseguenze nascenti dalla mancata conoscibilità di ciò che si vorrebbe impugnare o, per il giudice, di ciò che si è chiamati a valutare. Ovviamente, non di poco conto è il grande sforzo ermeneutico da parte della Corte che, sia per facilitare che per armonizzare, è chiamata ad equilibrare due valori in costante conflitto di interessi: il cittadino e lo stato, entrambi portatori di un

#### 4. La nuova veste dell'art. 581 c.p.p. *post novam*

L'art. 581 c.p.p. rappresenta un punto di snodo significativo, posto che racchiude, in chiave positiva, sostanzialmente e concettualmente, tutti gli elementi ritenuti fondamentali per una corretta impugnazione: dalla motivazione, alla specificità dei motivi, ancora ai profili della legittimità sino a toccare i limiti stessi dell'inammissibilità della richiesta di verifica, conferendo ad essi una indubbia funzione deterrente *ad impugnandum*.

Invero, esso rappresenta altresì il punto focale scelto dal legislatore della novella che ha dato vita, a cascata, ad una serie di cambiamenti (quasi) radicali nell'impianto sistematico delle impugnazioni<sup>69</sup>.

La novella (l. 23 giugno 2017, n.103), va ad incidere in prima battuta sulla forma estrinseca degli atti di ricorso e, solo di riflesso, anche sulla inammissibilità *strictu sensu* degli stessi. Effettivamente, questa nuova veste prettamente testuale vorrebbe far emergere «una diretta *relatio* tra le critiche, che sorreggono le richieste e l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato... [tale che sia permessa] la 'puntuale confutazione' in fatto ed in diritto delle ragioni esposte nella sentenza appellata»<sup>70</sup>; la scelta del modo verbale condizionale non è affatto casuale, anzi trova profonda giustificazione sia nell'analisi, a livello di composizione testuale del nuovo art. 581 c.p.p. che nella convinzione che la dicitura "a pena di inammissibilità" - aggiunta con la novazione e considerata foriera di questo *novo modus formandi* degli atti petitori - possa tuttavia essere considerata solamente incidentale<sup>71</sup>, pacifico che, con la rimozione della stessa, la formula testuale manterrebbe tuttavia il suo senso originario, anche se, ovviamente, non più rafforzato come desiderato dallo stesso legislatore. Ed è alla luce del binomio doglianza/giustificazione

---

interesse dotato di grande rilievo all'interno del panorama processual-penalistico e più in generale di quello strettamente penale.

<sup>69</sup> Anche se ad un'analisi attenta queste regole si stringono precisamente attorno al mezzo dell'appello, considerato da sempre nuovo giudizio di merito a critica libera, posto che, per gli altri mezzi di impugnazione, le regole da rispettare per la proposizione dell'atto, la corretta impugnazione delle doglianze e i requisiti per l'ammissibilità sono già inseriti all'interno del rispettivo titolo specifico del *liber IX*.

<sup>70</sup> CERESA GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, cit., 16. Cfr. *Cass., Sez. un.*, 27 ottobre 2016, Galtelli, cit., § 1, considerato in diritto.

<sup>71</sup> Così BARGIS, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*, VIII ed., in *www.shop.wki.it*, 2016, 10, che ritiene la nuova proposizione «immessa *ad abundantiam*» pacifico che, per utilizzare le parole di CABIALE, *Morfologia dell'atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 184, «il rispetto di tutta la norma in esame era ed è ancora previsto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, c.p.p.». In questo senso già *Cass., Sez. un.*, 27 maggio 2016, Aiello, in *Cass. pen.*, 2017, 2683 ss., § 4.

che si deve, *post novam*, misurare la genericità dell'atto, stabilendo se i motivi enunciati siano tali da eludere «il confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, [essendo], cioè, affetti da genericità “estrinseca”»<sup>72</sup>. La nuova formulazione della norma *de qua* è stata, sin dalla sua approvazione, considerata come un'anticipazione di quel giudizio di ammissibilità deputato alle prescrizioni dell'art. 591 c.p.p.; invero, è proprio «l'espressa comminatoria della sanzione [di inammissibilità che] dovrebbe appunto servire a ratificare questo esito interpretativo, rendendo manifesta l'applicabilità del più severo parametro, nel nome di un rinnovato impegno a favore dell'efficienza processuale»<sup>73</sup>. In concreto, la vera innovazione dell'art. 581 c.p.p. sta nelle categorie di cui si chiede la specificità<sup>74</sup>, avvicinandolo, per stretta connessione

<sup>72</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit., § 1, considerato in diritto.

<sup>73</sup> CERESA GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., 16. Cfr. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XVIII ed., Milano, 2017, 925. Dello stesso avviso CABIALE, *Morfologia dell'atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, cit., 188, che definisce la sanzione comminata nell'art. 581 c.p.p. come un «raddoppio della sanzione» già contenuta nell'art. 591 c.p.p.. Si veda anche MARANDOLA, *A proposito della specificità dei motivi d'appello*, in *Parola alla difesa*, 1/2016, 18, secondo la quale l'espressa sanzione contenuta nella riformulazione dell'art. 581 c.p.p. «rafforza i profili sanzionatori».

<sup>74</sup> Si può fissare l'anno zero per *rinascita* del concetto di specificità con la sentenza Galtelli (Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.), le cui statuizioni sono state - in parte - rese concrete con la riforma Orlando attraverso la modifica del dato testuale dell'art. 581 c.p.p., cui necessariamente si accompagna un nuovo approccio sostanziale al contenuto degli articoli disciplinanti l'apparato impugnatorio e la motivazione della sentenza. Per tutto il periodo antecedente la riforma, nonostante la mancata riconduzione della genericità dei motivi all'alveo della inammissibilità, si è radicata una prassi giurisprudenziale che riconosceva nella genericità una causa d'inammissibilità addirittura originaria, proprio a supplire questa carenza normativa (la carenza normativa si riferisce esplicitamente all'assenza della locuzione “a pena di inammissibilità” nel corpo del vecchio art. 581 c.p.p., oggetto di interpretazione molto restrittiva). Nonostante gli indefiniti confini sostanziali del termine, la Corte di Cassazione anziché dettare definizione dello stesso, ha optato per una bipartizione della specificità, distinguendola in: *intrinseca*, per la quale le censure mosse da colui che impugna devono essere pertinenti al caso concreto ed *estrinseca*, secondo la quale deve sussistere la precisa correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni, di fatto o diritto, intorno alle quali la sentenza è stata costruita. Nella realtà processuale le due facce già menzionate si concretizzano in due modi: la specificità come “critica pertinente ed argomentata” e la specificità come “chiusura” (contro l'uso pretestuoso e dilatorio di tutti gli strumenti impugnativi). Argomentando sul primo profilo, e tendendo a mente la funzione primaria della specificità, rappresentante il concreto volere della parte impugnante, il legislatore chiede una maggiore cura nella redazione degli atti impugnatori, che dovranno contenere una perfetta argomentazione del fatto oggetto di impugnazione, tali che assolvano la funzione di «permettere al secondo giudice [o a quello di legittimità] di capire con esattezza quali sono i punti della sentenza appellata oggetto di attacco» (BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Riv. Pen. Cont.*, n° 2/2017, 139); pacifico che tale assunto possa essere ricondotto ai dettami riguardanti la motivazione della sentenza, ammettendo che la “nuova” specificità «si raccorda con la norma dell'art. 546, comma 1, lett e), riguardante il modello legale della motivazione “in fatto” della decisione di merito, ed appare idonea ad assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria» (CERESA GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., 17). Il secondo dei due profili scelti, attiene alla chiusura (*rectius*, ai limiti) dello stesso atto impugnatorio avverso altri usi, velati e quasi impercettibili, creati con maestria per auspicare un diverso risultato, ritenuto soddisfacente per

logica nonché processuale, alle categorie *sub* art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. in tema di dovere di motivazione; si è così «esteso il catalogo degli elementi assoggettati all'onere di enunciazione specifica»<sup>75</sup>: non più solamente ragioni ed elementi a supporto delle richieste bensì anche punti, capi, prove, richieste e motivi<sup>76</sup>. La nuova veste testuale, riorganizza in via generale i requisiti formali richiesti per tutti i mezzi di impugnazione, permettendo, pertanto, alla disciplina di acquisire un suo ordine, sistematizzando - in poche righe - i dettami generalissimi sparsi nelle varie disposizioni proprie del mezzo di impugnazione passibile di scelta.

La riforma, interessando un istituto chiave del nostro sistema di tutela, ha innescato un vortice di critica dottrinale sull'operato del legislatore, ritenuto, dagli stessi studiosi, poco accurato e/o non pienamente necessario (o almeno in questo periodo di riferimento); *ictu oculi* è palese che la rilevanza dell'articolo in esame sia maggiore di quanto forse fosse prevista dal legislatore, dato che, nonostante il profilo toccato sia semplicemente di ordine e specificazione testuale, a livello sostanziale la stessa comporta, come si è avuto modo di dedurre, una serie di difficoltà di riconduzione della nuova disciplina all'interno del vecchio sistema, sia di motivazione, sia di impugnazione. L'*animus* riformatore<sup>77</sup> e la realtà estrinsecata a livello normativo sembrano

---

altri scopi, cui concretamente si tendeva fin dal principio; qui rileva *primum* la struttura formale e contenutistica dello stesso atto di impugnazione, che dovrà confrontarsi con la funzione di controllo antecedente al relativo giudizio, animata dalla necessità di tutelare quel *favor impugnationis* ispirato al concetto di «corretto utilizzo della giustizia»: ciò è necessario affinché lo stesso sia corredato di rispettabilità ed è, tuttavia, compito della giurisprudenza indirizzare gli impugnanti sulla *retta via* della concretezza (sul tema Cfr. TRANCHINA, *Impugnazione (Diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, XX, Milano, 1970, 730, il quale sostiene che la determinazione del carattere di specificità dei motivi «non può essere tentata *in abstracto*, ma va, piuttosto, fatta in relazione alle singole fattispecie concrete che è compito specifico della giurisprudenza». Ad avviso dello scrivente, l'autore porta in campo un principio che, nella nuova riforma, non viene preso in considerazione per la sua importanza, data la facilità con cui viene utilizzata la dicitura «enunciazione specifica, a pena di inammissibilità», lasciando ancora labile, anche debole a livello giurisprudenziale, un concetto, quello di «specificità in concreto», fin troppo assoggettabile alla volontà dell'impugnante).

<sup>75</sup> CERESA GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., 18.

<sup>76</sup> La dottrina più critica sostiene che la nuova formulazione del 581 c.p.p. sia assolutamente sterile, non innovando, in maniera profonda la disciplina attuale, ma anzi si ribadiscono, in modo del tutto ritondante, elementi già contenuti nel codice di rito: *e.g.* si tende ad anticipare, come detto, il giudizio di inammissibilità, oppure, si chiede l'enunciazione in modo specifico delle «richieste istruttorie», tema già ampiamente toccato dall'art. 603 c.p.p., ed ancora nella lett. d dell'art. 581 c.p.p., si chiede la specificità di argomentazione per le «prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione», tema già dalla prassi ricondotto all'interno dell'ambito della dicitura «indicazione (specificità) delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

<sup>77</sup> Come si legge, per mano della *Commissione Ministeriale per il processo penale, Relazione conclusiva*, in *Riv. dir. pen. cont.*, 27 ottobre 2014, 5, parlando dell'art. 581 c.p.p., l'obiettivo da raggiungere, insito nella riforma, era quello di: «assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della pro-

rincorrersi attorno all'art. 581 c.p.p., ora rafforzato ma non ancora idoneo a rendere il ricorrente pienamente consapevole dell'atto che si trova a compiere; anzi, la stessa disposizione ha destato le maggiori perplessità di una dottrina che, sin da subito, si è interrogata sulla possibilità che questa nuova veste dell'articolo *de quo* potesse essere in realtà ricondotta al ristretto campo di inammissibilità del ricorso per Cassazione contenuto nell'art. 606 c.p.p.<sup>78</sup>.

Il dubbio, di non poco conto, va ricondotto (ed analizzato) all'interno del brocardo latino "*lex specialis derogat generali*", riponendo nel primo cassetto l'art. 606 c.p.p., in tema di ricorso per cassazione, e nell'altro l'art. 581 c.p.p., avente ad oggetto la forma dell'impugnazione. Per ragioni di sistematicità codicistica - fondamentale in questo frangente - l'art. 581 c.p.p., graficamente ricondotto nell'alveo della disciplina generale delle impugnazioni, assume la veste di una norma generalissima, con la consapevolezza, da parte del giudicante, che la stessa abbisogna di una specificazione (*rectius*, integrazione) ai fini di una corretta applicazione. Già qui la prima rottura. La diversa portata della norma va ricercata nell'ambito della cognizione ad essa concessa dal codice: la contrapposizione merito/legittimità si riversa totalmente sulla conclamata diversità del vaglio cd. preliminare che, alla luce dell'analisi effettuata, si può anche definire essenziale, soprattutto agli occhi del legislatore, considerandolo una «cruna obbligata di passaggio» attraverso la necessaria (*rectius*, obbligata) enunciazione specifica delle doglianze, nonché «logicamente prioritari[o] ed eventualmente preclusiv[o], rispetto a quell[o] del merito»<sup>79</sup>.

E così, nel giudizio di merito, la specificità richiesta risulterà necessaria al giudice affinché eserciti pienamente e correttamente i suoi doveri di giudizio, a sostegno dei quali la stessa «ne delimita la carreggiata, affinché devoluzione non si confonda con dilazione»<sup>80</sup>, divenendo un corollario del principio del *devolutum*: tanto più questo sarà specifico tanto meglio il giudice potrà operare nella ricostruzione della doglianza contestata, smascherando tentativi di raggiro del processo. Percorrendo questa strada ci si accorge che «esiste come un *fil rouge* che lega ammissibilità, devoluzione e cognizione: e non è la sola specificità dei motivi. Si ritrova invece nell'oggetto del giudizio tipico del mezzo di impugnazione preso in considerazione: rispetto ad esso, i tre momenti

---

cedura impugnatoria».

<sup>78</sup> Invero, già a colpo d'occhio, l'apparato testuale non sembra affatto difforme, tutt'altro, è addirittura ravvisabile la stessa struttura testuale, organizzata per proposizioni principali e specifiche proposizioni indipendenti, ognuna indicante un contenitore ben preciso.

<sup>79</sup> BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, cit., 138.

<sup>80</sup> BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, cit., 137.

appena ricordati assumono una consistenza uniforme, influenzandosi a vicenda»<sup>81</sup>.

Mentre nel giudizio di legittimità, invece, il concetto di specificità assume un ruolo peculiare: essendo lo stesso un giudizio a critica vincolata, ciò implica che il ricorrente, attraverso la specificità, assolva al suo dovere di indirizzare il giudice verso un (ipotetico e) preciso *error in procedendo* dallo stesso rilevato. Questo obbligo di specificità cd. «rafforzato»<sup>82</sup> nasce dal (necessario) combinato disposto degli artt. 581 e 606 c.p.p., che unendosi danno vita ad un nuovo assetto del vaglio preliminare d'accesso<sup>83</sup>.

In sintesi, argomentando *a contrario*, la genericità dell'atto d'impugnazione<sup>84</sup>, incrina totalmente il diritto, per il ricorrente, ad un doppio grado di giudizio che, seppur parzialmente devolutivo, rivolto esclusivamente a determinate doglianze riconosciute dalle parti, potrebbe risultare precluso, ipotizzando una graduale ma incisiva tramutazione dell'appello in giudizio pur sempre di merito ma a critica vincolata (veste totalmente incompatibile con un sistema impugnatorio sorretto dal *favor impugnationis*, nonché veste totalmente limitativa dei diritti ad una giusta ed equa decisione).

## 5. Effetti dell'inammissibilità dell'impugnazione

Nel campo degli atti petitori che generano procedimenti incidentali<sup>85</sup>, gli effet-

<sup>81</sup> BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, cit., 139.

<sup>82</sup> DI TULLIO D'ELISIIS, *La valutazione prognostica prevista dall'art. 591 c.p.p. deve considerarsi diversa da quella richiesta dall'art. 606, co. III, c.p.p.*, in *Diritto.it* (web), 15 gennaio 2013.

<sup>83</sup> In DI TULLIO D'ELISIIS, *La valutazione prognostica prevista dall'art. 591 c.p.p. deve considerarsi diversa da quella richiesta dall'art. 606, co. III, c.p.p.*, cit., si legge che «il ricorso per Cassazione è in realtà caratterizzato da un "obbligo di specificità rafforzato" e cioè dalla specificità generale dell'art. 581 c.p.p. e di quella peculiare che trova fonte nella tassatività dei vizi di motivazione rilevanti in cassazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), c.p.p.) e, dunque è stato dichiarato come questo criterio ermeneutico debba "essere tenuto ben presente dalle Corti di merito allorché decidono sull'inammissibilità dell'atto di appello"; seppur datato 2013 il testo citato, che riporta in virgolette passi della sentenza commentata (Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2011, n.48469), sembra parlare con grande consapevolezza delle condizioni in cui versa il sistema giudiziario attuale, sottolineando la differenza di cognizione tra legittimità e merito ed i relativi criteri ermeneutici, quasi come a volerli imprimere *in aeternum*. In ogni caso, anche in un contesto difforme (per sostanza) dal precedente, le considerazioni lasciano riflettere nuovamente sull'operato del legislatore.

<sup>84</sup> Si veda Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit., § 1, considerato in diritto.

<sup>85</sup> Questa specificazione è importante perché, restringendo il campo di analisi sulle domande di parte, emergono i principali tratti somatici che permettono di creare un contenitore astratto di atti passibili di inammissibilità: a) atti introduttivi di procedimento eventuale; b) atti con capacità di provocare una decisione. Cfr. FONTI, *L'inammissibilità*, cit., 180 ss.. Si rammenta che i procedimenti si inseriscono nel procedimento principale «come ramificazioni, o, talvolta, come parentesi» ed hanno la caratteristica di essere «tappe non necessarie» allo svolgimento del procedimento principale: in questi termini GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., 130. Sul tema anche RICCIO, *Contributo allo studio*

ti della declaratoria di inammissibilità, si muovono su due linee parallele, l'una, riguardante gli effetti del vizio (proprio) di inammissibilità, e la seconda riferibile all'atto tramite il quale avviene la declaratoria stessa.

In entrambi i casi l'effetto che si genera inficia il merito della causa.

Nel primo caso si avrà, dunque, una decisione *absolutio ad instantia*<sup>86</sup> che preclude la trattazione dell'oggetto della richiesta. In questo caso - secondo un filone minoritario della dottrina - non sarebbe pienamente integrato l'effetto della sanzione, posto che non può definirsi tale la mancata pronuncia con sentenza di merito<sup>87</sup>; perciò la funzione della declaratoria di inammissibilità viene ad essere duplice: da un lato è funzionale alla dichiarazione del *vitium* mentre dall'altro costituisce, allo stesso tempo, un divieto per il giudice di provvedere nel merito. Si prefigura, in questo modo, un mezzo acceleratorio del procedimento, racchiudendo - anticipatamente - in sé tutto ciò che si sarebbe comunque ottenuto con il proseguimento del processo<sup>88</sup> nelle forme ordinarie, partendo da un atto affetto da *vitio initiali*<sup>89</sup>.

Nel secondo profilo, invece, rientrano tutti quegli effetti *non* direttamente riconducibili alla sanzione processuale e dunque derivanti dal provvedimento stesso che dichiara la inammissibilità<sup>90</sup>. *Exempli gratia* si analizza il giudicato dell'atto di inammissibilità che, successivamente alla sua formazione, non solo impedisce la nascita del procedimento eventuale, ma pone anche fine allo sviluppo dello stesso, determinando l'irrevocabilità dell'atto *invalidamente* impugnato<sup>91</sup>.

Prima di scendere nel dettaglio è doveroso sottolineare che, a partire dall'entrata in vigore della CEDU, e la successiva istituzione, nel 1959, della Corte per i diritti dell'uomo (la Corte EDU), il panorama dei diritti della persona sottoposta a procedimento penale, concretamente rafforzati, hanno trovato anche una concreta tutela giudiziaria tramite l'azione di controllo, a carattere prettamente negativo<sup>92</sup>, della stessa Corte, previo esperimento delle vie di ricorso ordinario interne (art. 35 CEDU). Ora, questo rimedio è da tenere a

---

della inammissibilità, cit., 174 ss..

<sup>86</sup> Un provvedimento di rito che attesta l'inidoneità della domanda a far sorgere in capo al giudice il potere di decidere sulla questione lui sottoposta.

<sup>87</sup> Piuttosto sarebbe riconducibile nell'alveo degli effetti sanzionatori la «privazione dell'effetto cui è diretta la domanda»: RICCIO, *Contributo allo studio della inammissibilità*, cit., 1344.

<sup>88</sup> PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, cit., 137, ritiene che «l'inammissibilità ha la naturale attitudine di propagarsi sino alla decisione stimolata dalla domanda viziata».

<sup>89</sup> Che si trasmette a tutti gli atti ad esso successivi e concatenati.

<sup>90</sup> In FONTI, *L'inammissibilità*, cit., 224, si parla di «ripercussioni della declaratoria di inammissibilità».

<sup>91</sup> Dello stesso avviso TURCO, *L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, 2012, 88.

<sup>92</sup> Volta, dunque, alla rimozione diretta dell'atto lesivo.



mente poiché sempre esperibile - almeno in date condizioni<sup>93</sup> - ma non è assolutamente da confondere con i mezzi straordinari di impugnazione, posto che il punto di partenza è proprio il giudicato. A sostegno di ciò si deve comunque far forza sul diverso oggetto di cognizione (almeno nel dato prettamente formale): il primo volto al risanamento della situazione personale del soggetto ricorrente mentre i secondi diretti a “smontare” il giudicato<sup>94</sup>.

Anche su un terreno così garantista, all’assetto prospettato sul piano pratico, sia a livello nazionale che sovranazionale, sembra inopportuno inserire, anche solo idealmente, l’operatività dell’inammissibilità e di tutte conseguenze nascenti alla sua declaratoria, ma ben valutando la posizione di tutela del diritto di cui le impugnazioni si fanno carico, appare *ictu oculi* evidente che la sotmissione a tale vaglio di ammissibilità - anche delle impugnazioni straordinarie<sup>95</sup> - risulta più che legittimata: anzi in questa fase il fine della certezza del diritto da raggiungere, insieme alle sue ripercussioni pratiche nelle aule di tribunale, risulta di gran lunga più nobile rispetto al precedente, volto solamente ad una deflazione del sistema. A tal fine tende, dunque, il *favor impugnationis*, che in un sistema così conformato, si riscopre essere «un ineludibile canone interpretativo delle norme che sacrificano l’interesse [...] alla giustizia sostanziale della decisione penale a favore dell’esigenza di certezza del diritto, ossia di relativa economicità e tempestività dell’intervento giurisdizionale»<sup>96</sup>.

<sup>93</sup> «La Corte e non può essere infatti alidada soggetto che si ritenga pregiudicato nei suoi diritti della sentenza resa nel processo penale interno, con ricorso esperibile dopo l’esaurimento dei rimedi ordinari interni articolo 35 paragrafo uno cielo e quindi solo a seguito della irrevocabilità della sentenza vero del tuo passaggio in giudicato», così GALANTINI, *I mezzi straordinari di impugnazione*, in DOMINIONI, CORSO, GAITO SPANGHER, GALANTINI, FILIPPI, GARUTI, MAZZA, VARRASO, VIGONI, *Procedura penale*, V ed., Torino, 2017, 880.

<sup>94</sup> Sul punto si veda PISILLO MAZZESCHI, GRANATA, RAIMONDI, *Articolo 35: Condizioni di ricevibilità*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Bartole, Conforti, Raimondi, Padova, 2001, 579-602.

<sup>95</sup> «La differenza che intercorre tra i diversi strumenti consiste in primo luogo nell’oggetto e nella finalità: la revisione è esperibile nei confronti di pronunce di condanna irrevocabili al fine di correggere l’errore giudiziario; il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ha ad oggetto sentenze emesse dalla Cassazione viziate da errori grafici o percettivi da correggersi in favore del condannato; la rescissione del giudicato si rivolge alle sentenze definitive, di condanna o proscioglimento, rese in un processo dalla cui celebrazione l’imputato non ha avuto conoscenza e al quale non ha potuto incolpevolmente partecipare»<sup>95</sup>. Tali mezzi, definiti straordinari per via del loro agire in un contesto *non ordinario*, incidendo, cioè, sulla irrevocabilità dell’atto, «finiscono, dunque, per ridimensionare la stabilità naturalmente associata ai provvedimenti divenuti definitivi», così si legge in DELLA MONICA, *Giudicato*, in *Dig. Pen.*, IV agg., Torino, 2008, 384.

<sup>96</sup> CERESA GASTALDO, *La riforma dell’appello: tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont.*, 3, 2017, 169-170. Sul punto cfr. IASEVOLI, *La Cassazione penale “giudice dei diritti”*, Napoli, 2018, 199 ss.; nonché LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *questa Rivista*, 3, 2018, 16, la quale ritiene che «il bisogno del raggiungimento di un punto di equilibrio ragionevole, può tradursi nella predisposizione di regole che limitano, nei modi e nei tempi, i controlli, cir-

Gli effetti finora analizzati sono fortemente rilevanti nel dibattuto tema della riproponibilità dell'atto dichiarato inammissibile. Nel codice previgente<sup>97</sup>, ex art. 404, comma 1, questo era vietato, a meno che, a sostegno della nuova domanda non vi fossero elementi nuovi, volti ad una riqualificazione giuridica del fatto oggetto della questione precedentemente proposta. Rimaneva comunque una disciplina da ricercare tra le righe codicistiche, mancando una norma che ne dettasse espressamente le regole (anche) in via generale. Dottrina e giurisprudenza, in base ai casi, attraverso una applicazione quasi analogica delle norme, oscillavano tra riproponibilità "senza limiti", riproponibilità "limitata" (alla novità degli elementi adottati) o addirittura prevedevano una "totale impossibilità" di riproposizione dell'atto.

Con l'arrivo del nuovo codice la situazione non è mutata, è rimasta, e rimane tuttora, priva di organicità, ma rispetto all'assetto previgente è il legislatore stesso a stabilire espressamente la riproponibilità o meno di un atto<sup>98</sup>. La scelta dipende dalla natura strettamente preclusiva che si affida talvolta all'atto talvolta alla inammissibilità, non essendo possibile ridurre il tutto ad una semplice categoria unitaria, stante l'importanza, soprattutto nell'ambito in esame, della forma e della sostanza dell'atto, che sono allo stesso tempo elementi indipendenti e interdipendenti l'uno dall'altro.

La riproposizione in concreto risulterà pertanto subordinata - a rigor di codice<sup>99</sup> - a quel *novum* di motivi o di ragioni a sostegno della ripresentata richie-

---

coscritti oggettivamente e soggettivamente; è necessario che quel bilanciamento tra esigenze in conflitto sia riservato alla sola previsione di normativa che sia ragionevole e risponda ai canoni di proporzionalità».

<sup>97</sup> La versione redatta nel 1930, vigente fino al 1988.

<sup>98</sup> Il legislatore talvolta si preoccupa di stabilire se l'atto è riproponibile dopo la declaratoria di inammissibilità, e lo fa a chiusura di ogni articolo allo stesso istituto dedicato. Per semplicità esemplificativa si pone l'attenzione all'art. 641 c.p.p., che stabilisce che nel caso in cui venga dichiarata inammissibile la richiesta di revisione, tale provvedimento «non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi». Nella norma si parla di elementi in maniera generica, senza particolari attenzioni ma è opportuno sottolineare che questo concetto deve ammettere una doppia chiave di lettura congiunta, cioè deve necessariamente riguardare sia elementi formali che elementi sostanziali; infatti SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995, 328, nota 78, sostiene che la diversità (e novità) degli elementi deve essere considerata in senso estensivo «e cioè ritenerla capace di coinvolgere anche gli aspetti integrativo-formali della fattispecie d'inammissibilità (e quindi) attribuire all'espressione il significato secondo cui è «diverso» ogni aspetto considerato assente dai requisiti d'ammissibilità prospettati nella domanda respinta (...)»; quindi la «tipologia del *novum* è calibrata in relazione al vizio in precedenza accertato»; così FONTI, *L'inammissibilità*, cit., 229, nota 207. Sempre SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., 328, continua dicendo che «l'inammissibilità pronunciata per ragioni di forma non impedisce la nuova domanda sui medesimi dati di fatto» e che «un provvedimento reiettivo motivato dalla carenza di legittimazione soggettiva andrà superato dalla nuova domanda che, sul punto specifico, non dovrà essere identica alla precedente».

<sup>99</sup> All'art. 641 c.p.p., che riguarda proprio gli effetti dell'inammissibilità, ammettendo la riproposizione

sta di impugnazione, considerando che questi siano da considerarsi - al vaglio - una nuova causa di ammissibilità: ed infatti, ragionando *a contrario*, i “motivi nuovi” si pongono come limite alla regola *rebus sic stantibus*, cardine della irrevocabilità allo stato degli atti<sup>100</sup>. Anche in tema di riproposizione di domanda dichiarata inammissibile valgono, comunque, i profili generali della riproponibilità degli atti ed in particolare, l’atto *de qua* incontra due limiti: uno di tipo *temporale* ed uno di tipo strettamente *processuale*. Sotto il primo profilo rileva sicuramente il rispetto per i termini processuali indicati dal legislatore al fine della corretta riproposizione della stessa domanda; mentre nel secondo profilo rientrano tutte quelle ipotesi residuali che permettono la riproposizione dell’atto, e, stando, all’analisi precedentemente eseguita, si può dire che ivi rientrano tutti quei casi in cui l’inammissibilità non comporta irrevocabilità o esecuzione immediata del provvedimento. La dottrina, da sempre divergente, sul punto, con la giurisprudenza, considera la riproponibilità - in concreto - della domanda quale ulteriore esplicazione del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, facendo leva sul presupposto che «il diritto di azione, attribuito dal legislatore a tutela di determinate situazioni, non può dirsi pienamente esercitato finché la domanda, con cui si chiede l’accertamento e l’attuazione della volontà legislativa nel caso concreto, non sia stata esaminata nel merito; la dichiarazione di inammissibilità, troncando sul nascere o, comunque, prima della naturale conclusione dell’azione proposta, [non potrà] determinare di per sé la consunzione del diritto di azione riconosciuto dalla legge, e che ogni limite all’esercizio di questo diritto debba, perciò, trovare la sua fonte nella legge»<sup>101</sup>.

In estrema sintesi, pertanto, si ritiene che sia da considerarsi sempre possibile la riproponibilità dello stesso atto - precedentemente dichiarato inammissibile - subordinato a *nova argumenta*<sup>102</sup> sul tema, capaci di riqualificarne la posizione giuridica, a meno che non ci si trovi davanti a decadenza ovvero a preclu-

---

dell’atto, se ne posso aggiungere altri dello stesso genere, come ad esempio l’art. 49, comma 2, c.p.p. in tema di rimessione, o ancora l’art. 606, comma 2, c.p.p., in tema di ricorso per Cassazione, esplicitamente riferibili alla riproponibilità dello stesso atto.

<sup>100</sup> La necessità di *nova argumenta* è ravvisabile, quindi, nell’esigenza di abbattere le barriere di ammissibilità create dalla declaratoria in parola permettendo alla parte di sottoporre all’attenzione del giudice una nuova *quaestio*, formale o sostanziale, oggetto della domanda e concretizzazione dell’originaria *voluntatis ad impugnandum*.

<sup>101</sup> GHIARA, *Inammissibilità (Diritto processuale penale)*, cit., 483.

<sup>102</sup> Da considerarsi *conditio sine qua non* per una corretta riproposizione dell’atto; per approfondire si veda SCALFATI, *L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., nota 58. In concreto, la domanda contenete vizi sostanziali dovrà, nel suo atto ripropositivo, essere corredata da elementi nuovi e/o diversi; mentre per la domanda precedentemente carente di vizi formali bisognerà accertare la mancata sussistenza del vizio accertato precedentemente.

sione (*di cui sopra*) direttamente dipendente dalla declaratoria stessa di inammissibilità.

## 6. Considerazioni conclusive

L'istituto della inammissibilità, dunque, dopo la novella del 2017, diviene implicitamente protagonista del panorama impugnatorio, interessando dibattiti ed analisi verso il quale convergono idee ed istituti intrisi di punti di vista (spesso di stampo prettamente politico) differenti.

Accedendo in punta di piedi nel vasto ed intersecato terreno delle impugnazioni, lo strumento di politica giudiziale, così presentato, si insinua nelle fondamenta dell'istituto stravolgendo (o quasi) l'intero assetto, ora arricchendolo (obbligo di motivazione congrua e specifica per i giudici) ora limitandolo (abrogazione dell'impugnazione personale<sup>103</sup>), in ossequio a quel tanto sognato disegno deflatorio.

Considerando la corretta impugnazione quale *password* per l'accesso al sistema dei rimedi processuali, manchevole, originariamente, dal punto di vista contenutistico, risulta il concetto di "specificità", racchiuso nel nuovo dettame codicistico dell'art. 581 c.p.p., di cui se ne conosce il volto - a livello codicistico - ma del quale non risulta possibile estrapolarne la sostanza. Invero, la specificità richiesta non rappresenta più un solo dovere della parte redigente, piuttosto costituisce una necessità richiesta anche al giudice che, nelle sue elaborazioni finali, dovrà determinare con particolare accuratezza tutti i passaggi relativi alla decisione, con particolare riguardo alle macro-aree tassativamente elencate dal 546, comma 1, lett. e), c.p.p., permettendo sicuramente «la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria»<sup>104</sup>.

Lontano, pertanto, dal facilitare l'impugnazione stessa, il legislatore ha cercato il giusto compromesso tra gli estremi della scena giudiziaria: da una parte la magistratura, piena di buoni motivi per ritenersi favorevole alla Riforma Orlando, per i quali, la stessa ha indubbiamente alleviato il peso dei ricorsi da trattare, nonostante abbia comunque appesantito, in via rafforzativa, la funzione della motivazione; e d'altra parte, l'avvocatura, contraria (forse ragionevolmente), al nuovo concetto di specificità, che aggrava il proprio lavoro, dilatando incredibilmente i tempi di redazione dell'atto in favore di un ridimensionamento della durata globale del processo.

È evidente il duplice tentativo operato dal legislatore di razionalizzazione e deflazione dell'atto di impugnazione allo scopo di agevolare idealmente il

---

<sup>103</sup> *Ivi* analizzato in nota 19.

<sup>104</sup> CERESA GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità*, cit., 17.

giudice *ad quem* nello svolgimento del suo proprio compito, impone in capo alla parte di circoscrivere i fatti oggetto di denuncia, cercando allo stesso tempo di velocizzare il processo riconducendo alla categoria della inammissibilità tutte le difformità rispetto al dettame formale - astrattamente previsto dal codice - dell'atto in esame<sup>105</sup>, eliminando *ex ante* tutte quelle impugnazioni che «non si adeguino ai crismi prescritti dalla legge»<sup>106</sup>. Il grande pregio della riforma Orlando, ad avviso di chi scrive, sta nel fatto che, la stessa, cerca (riuscendoci forse) di sovvertire l'ordine tra forma e sostanza, dando - e l'art. 581 c.p.p. ne costituisce una palese prova - grande importanza a tutti gli aspetti formali, attraverso l'imposizione della dovuta sanzione processuale che inibisce pertanto la trattazione nel merito in caso di difformità manifesta.

In questo contesto la specificità diviene un mezzo non più atto a controllare la completezza formale dell'atto, bensì un nuovo metodo per verificare la correttezza dell'*iter* logico che ha dato vita alla formulazione di determinate richieste di «riesame del caso»<sup>107</sup>. Appare evidente, ed autorevole dottrina lo conferma, che così conformato l'art. 581 c.p.p. assolverebbe ad uno solo degli obiettivi prefissati: la decongestione della fase impugnatoria<sup>108</sup>, navigando in qualche modo in senso opposto alla corrente delle garanzie processuali. Dunque, se il profilato è questo, è opportuno lasciare alla giurisprudenza il compito di «cogliere il punto di equilibrio fra il richiamo alla severità compiuto dal legislatore e il diritto di chi impugna di veder riesaminata una decisione - magari fondatamente - ritenuta sbagliata»<sup>109</sup>.

Tirando un po' le redini del discorso, introdotto attraverso quel quesito fondamentale, titolo di questo saggio, e foriero di questa interessante avventura

<sup>105</sup> Il profilo della deflazione, nei suoi risvolti pratici, va ad abbattere l'uso delle impugnazioni dilatorie, volte a guadagnare tempo.

<sup>106</sup> CABIALE, *Morfologia dell'atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, cit., 199.

<sup>107</sup> Tale è funzione della specificità, come sostiene SURACI, *Le disposizioni generali sulle impugnazioni*, cit., 237, nota 58, era già stata definita da *Cass. pen.*, Sez. I, 14 maggio 1992, Rizzi: infatti si noti bene come questa sentenza si affacci al panorama giurisprudenziale ben oltre un venticinquennio prima della sentenza Galtelli, a dimostrazione che, le esigenze che oggi si riscontrano alla base della Riforma Orlando, non siano del tutto nuove ed innovative, bensì fanno pensare che la razionalizzazione e la deflazione siano le due uniche soluzioni, da sempre, alle piaghe del nostro processo penale: lo svolgimento troppo articolato per via della moltitudine degli atti e, sicuramente, la durata dello stesso.

<sup>108</sup> Cfr. SPANGHER, *Le impugnazioni nel disegno di legge Orlando*, in *Il Penalista*, 14 ottobre 2015, secondo cui il filtro di inammissibilità non deve prendere la forma dello «strumento principe di deflazione e di decongestionamento del carico delle fasi di impugnazione».

<sup>109</sup> CABIALE, *Morfologia dell'atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, cit., 200. In questo contesto è utile richiamare le parole di IACOVIELLO, *La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 777, il quale giustamente sostiene che «l'imputato non può pagare per motivi mal fatti, ma giusti». Questa massima racchiude il senso di tutta la nostra trattazione, è il filo conduttore tra grandi temi quali sentenza, atto di impugnazione e tutela dei diritti.

alla scoperta dell'inammissibilità dei mezzi di impugnazione, il terreno analizzato apre, ancora una volta, le porte a numerosi dubbi.

Deflazione? Inflazione? Evoluzione? Involuzione?

Diversificato appare il panorama responsoriale ed indubbiamente, ad avviso di chi scrive, ugualmente corretto sotto ogni aspetto: una soluzione universalmente condivisa non ha ragione di esistere di fronte alla natura, prettamente interpretativa della conformazione linguistica delle norme. Dirigendosi al cuore della questione per concludere, si deve affermare che la causa di tali dubbi è certamente da ricercare, *in toto*, nella persistente ambivalenza, in ambito processuale, della tutela, ora *pro reo*, ora *pro res publica*, che si muove di pari passo con l'evoluzione del diritto e che rincorre, spesso a fatica, l'evoluzione della società<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Tanto interessante quanto critica appare sul punto una riflessione di FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Atti del convegno di Roma, a cura dell'Osservatorio Cassazione U.C.P.I., 19-20 maggio 2017, 21 ss., nella quale si legge che « È, d'altro canto, di tutta evidenza che si assiste oggi ad un netto mutamento di rapporti tra il *diritto vigente*, prodotto dal legislatore, e il *diritto vivente*, espresso dalla giurisprudenza. Il diritto vivente, che dovrebbe essere il prodotto, la derivazione, razionalmente argomentata, del diritto vigente, si sta progressivamente emancipando dalla sua matrice. Anzi, quasi si assiste a un'inversione del fisiologico rapporto tra le due sfere, nel senso che è il diritto vigente ad inseguire quello vivente, assumendo a modello e traducendo in legge indirizzi giurisprudenziali di natura più o meno "creativa". Si direbbe che, consapevole della sua inettitudine, il legislatore attenda dai giudici, e in particolare dalla Cassazione, l'anticipazione in sede interpretativa delle linee di riforma che poi provvederà a tradurre in legge; e accade, talvolta, che neppure riesca a svolgere degnamente questa semplice opera di riscrittura. Ne è un buon esempio la riforma Orlando (legge 23 giugno 2017, n. 103). [...] Senonché un attento esame delle nuove disposizioni mostra come il legislatore non sia neppure riuscito a realizzare il disegno plagiaro che inequivocabilmente lo animava. Infatti, la riforma, a dispetto delle molteplici clausole volte ad appesantire l'onere dell'impugnante, tace sull'unica condizione che occorreva esplicitare per recepire la giurisprudenza delle Sezioni unite: ossia, l'obbligo dell'impugnante di enucleare dal contenuto della sentenza le singole argomentazioni da sottoporre a critica (Cfr. la lucida analisi di M. CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 s.) [...] La crescente autonomia del diritto giurisprudenziale dal testo della legge dipende da molteplici fattori che agiscono in sinergia. [...] Dal canto suo, la legge ordinaria, che dovrebbe concretizzare la portata delle fonti sovraordinate, appare sempre più confusa, oscura, labirintica, spesso contraddittoria. A causa della disfunzione del linguaggio legislativo, l'interpretazione diventa di fatto libera e creativa; il che, a fronte di palesi incongruenze o illogicità della legge, può in via contingente apparire persino una risorsa. Il risultato è che, in un circolo vizioso, l'attenzione degli operatori nel processo si sposta dalla legge verso la giurisprudenza. Oggetto di interpretazione non è più il testo della legge ma il testo della giurisprudenza: con la differenza che, mentre il primo, per quanto oscuro, è per lo meno bene identificabile nel suo contenuto, il secondo è assai più sfuggente e manipolabile, dovendo essere estratto e convertito in formule generali, dalla motivazione delle sentenze, le cui argomentazioni sono sempre funzionali alla decisione di un caso concreto. Il dilemma che si apre a questo punto è chiaro. Assecondare o semplicemente non opporsi alla deriva del diritto vigente, ormai ridotto ad una funzione più programmatica che prescrittiva (G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 6 febbraio 2017, secondo cui «il linguaggio del legislatore [...] non è mai stato del tutto prescrittivo, ma [...] oggi è molto meno prescrittivo di un tempo. Quel

Il concetto di tutela, nella sua completezza, tende a coadiuvare quel perfezionamento del concetto, molto astratto, quale è l'ordine pubblico, proprio all'interno del quale i due soggetti, Uomo e Stato, si intrecciano in un continuo scambio dialettico al fine di muovere una decisione, favorevole all'uno o all'altro, pronunciata da un giudice terzo ed imparziale.

Il binomio Uomo-Stato, dunque, spinge ad inquadrare l'inammissibilità come evoluzione, qualora si consideri che la nuova conformazione "aggravata", più specifica ed innovativa, sia pregnante per la struttura della sola domanda di impugnazione, la quale indubbiamente avrà la sua eco, in maniera favorevole, non solo sulla discussione della stessa causa ma anche sulla decisione contenuta nella motivazione. D'altro canto, invece la stessa è uno strumento altamente *involutivo*, perché riconducendo il tutto nell'alveo della tutela dei diritti dell'uomo, la maggior specificità richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'atto, potrebbe prefigurarsi come una preclusione all'impugnazione, di contenuto nettamente contrario alle prescrizioni costituzionali, non solo per la limitazione dei principi processuali *ex art. 111 Cost.*, ma anche, sul piano strettamente personale, *ex art. 24 Cost.* in tema di diritto di difesa. Invero, si è avuto modo di sottolineare che la configurazione quale sanzione, aggravata dal dovere di specificità sul solo dato formale dell'atto, comporta una decisione finale del vaglio di ammissibilità non propriamente confacente al profilo della verità processuale, potendo, per vizio di forma, essere dichiarato "intrattabile" un atto dall'eventuale contenuto ricco di profili considerati idonei a sovvertire la decisione impugnata. Vi è da aggiungere che lo stesso ragionamento, per sua

---

linguaggio è divenuto sempre più descrittivo e programmatico»), equivarrebbe a spostare l'asse della legalità dalla legge alla giurisprudenza[.] [...] Ma la tutela della legalità e della insopprimibile esigenza di certezza del diritto non può certo realizzarsi spontaneamente attraverso uniformi indirizzi giurisprudenziali. Si finirebbe allora - e qualche segnale già si avverte in questo senso (Orientato in questa direzione è il nuovo testo dell'art. 618 c.p.p. dove, a seguito della riforma Orlando, si obbliga la singola sezione, che non condivide «il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite», a rimettere «a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso») - per attribuire alla Corte di cassazione un potere di interpretazione vincolante analogo a quello riconosciuto alla Corte europea. [...] Consentire che il diritto vivente, pur dotato della massima autorevolezza, possa *de facto* modificare il diritto vigente equivarrebbe a vanificare definitivamente il principio della soggezione del giudice alla sola legge. L'interpretazione della legge si convertirebbe di fatto in un vero e proprio potere nomopoietico, concentrato in una sede verticistica, slegata da qualsiasi rappresentatività; il vincolo ai *dicta* dei giudici di legittimità ridurrebbe sensibilmente lo spazio del contraddittorio sulle questioni di diritto e si sopprimerebbe quella preziosa dialettica con i giudici di merito che può indurre la Cassazione a rivedere e perfezionare i propri indirizzi. Come giustamente osservato da Luigi Ferrajoli, «nell'attuale dissesto della legalità non c'è nulla di naturale e di inevitabile, essendo ben possibile una sua rifondazione che la scienza giuridica non può non promuovere progettando, in attuazione del paradigma costituzionale, le garanzie idonee a restituire alla legislazione capacità regolative» (L. FERRAJOLI, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Roma-Bari, 2016, 178).

natura, risulta confacente anche al campo dell'impugnazione straordinaria fondata sul concetto di giudicato, per la quale, avendo a riguardo il piano della certezza del diritto, il dovere di specificità, conformatosi sul dato formale della composizione dell'atto, potrebbe portare alla dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di tutela, nella quale è viva la grande funzione di controllo sulla decisione irrevocabile.

In un siffatto contesto, dunque, è pacifico che l'inammissibilità si prefiguri come strumento deflativo ma al contempo evolutivo, poiché porta il processo su un nuovo piano, teso ad una maggiore correttezza, analitica e giuridica, della conformazione strutturale degli atti, ma allo stesso tempo, si mostra quale mezzo inflattivo altresì involutivo, posto che vada velatamente ad inibire la proposizione dell'impugnazione, riportando il contesto socio-giuridico indietro di qualche anno, quando la mancata fiducia nella figura del *reo*, portava a limitare la facoltà di impugnare, che finiva per essere considerata una punizione ulteriore a quella già inflitta con la pena *strictu sensu*.

Ora, in un quadro così definito, si è trascurata, quasi volontariamente, la presenza del legislatore, che, nonostante sia esterno al sistema giudiziario, è da considerarsi, al contempo, figura cardine nella statuizione di quelle norme per mezzo delle quali lo stesso delinea *modus operandi* e istituisce *limites* allo spazio giudiziario e processuale, attraverso la non facile ponderazione di diritti e obblighi a garanzia del buon funzionamento dello stesso. La scelta di operare sin qui eludendo il legislatore, è stata compiuta al fine di conservare la purezza del saggio, ma ora, in dirittura d'arrivo, questa integrazione risulta necessaria e per fini conclusivi e di completezza oggettiva. Indubbiamente, *ictu oculi*, è evidente la propensione del legislatore verso la tutela del sistema giudiziario: scelta da non biasimare, posto che è oggettivamente preferibile garantire la tutela, a favore dell'efficienza decisionale, del sistema giudiziario all'interno quale certamente l'inammissibilità si pone quale deflazione involutiva ovvero quale decadenza di una piccola parte dei diritti dell'uomo, certamente ceduti *pro veritate* dalla necessità - configurabile quasi quale richiesta d'aiuto - di efficienza pratica e concreta del sistema stesso, per il quale i ricorsi vengono a costituire causa ostativa.

Dunque, a conclusione dell'analisi, dal panorama nascente, è possibile sostenere senza remore che, seppur necessaria al corretto svolgimento di quella concatenazione di eventi che chiamiamo procedimento penale, l'inammissibilità dei mezzi di impugnazione, così novellata (si potrebbe ancora una volta azzardare *in peius*), costituisca una forma di involuzione, intesa quale ritorno ad un sistema precedentemente in atto, potendosi ben parlare di profilazione inquisitoria in ambito accusatorio, propriamente atta a segnare



quella retrocessione giuridica, quasi obbligata, nascente da talune scelte riformatrici poco ponderate nella loro prefigurazione astratta antecedente all'emanazione stessa.